

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

652^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 21 GENNAIO 1992

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI,
indi del presidente SPADOLINI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI Pag. 3

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

«Revisione della legislazione sul credito agrario» (2048);

«Costituzione di un fondo di dotazione per gli investimenti in agricoltura» (914), d'iniziativa del senatore Diana e di altri senatori;

«Riforma del credito agrario» (1614), d'iniziativa del senatore Cascia e di altri senatori;

«Estensione delle disposizioni concernenti l'attività del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, agli imprenditori agricoli a titolo principale» (2003), d'iniziativa dei senatori Diana e Emo Capodilista

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2048:

PRESIDENTE Pag. 4 e *passim*
MARGHERITI (Com.-PDS) 6 e *passim*
MORA (DC), relatore 8 e *passim*

* GORIA, ministro dell'agricoltura e delle foreste 9 e *passim*
* SANESI (MSI-DN) 13

ACONE (PSI)	Pag. 22
CASCIA (Com.-PDS)	24
* DIANA (DC)	38
CASADEI LUCCHI (Com.-PDS)	44
MICOLINI (DC)	46
MOLTISANTI (MSI-DN)	47
SIGNORI (PSI)	48

Deliberazione sul parere espresso dalla 1^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento:

«Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, recante trasformazione degli enti pubblici economici, dismissione delle partecipazioni statali ed alienazione di beni patrimoniali suscettibili di gestione economica» **(3150)** (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria)

PRESIDENTE	50 e passim
MURMURA (DC), relatore	50
* LIBERTINI (Rifond. Com.)	52
GALEOTTI (Com.-PDS)	54
FORTE (PSI)	57
* RASTRELLI (MSI-DN)	59
GIUSTINELLI (Com.-PDS)	60
MAFFIOLETTI (Com.-PDS)	61
Verifiche del numero legale	60, 62

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE	Pag. 63
STERPA, ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento	62

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 22 GENNAIO 1992

63 -

ALLEGATO

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione	65
Assegnazione	65

GOVERNO

Trasmissione di documenti	65
---------------------------------	----

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti	66
--	----

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio	66
Ritiro di interrogazioni scritte	78

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

VENTURI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 16 gennaio.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Acquarone, Azzarà, Bo, Bozzello Verole, Busseti, Carta, Cimino, Coco, Coletta, De Rosa, De Vito, Dipaola, Evangelisti, Ferrara Salute, Fontana Walter, Gallo, Leone, Mezzapesa, Pieralli, Pisanò, Ricevuto, Taviani, Vecchietti, Vetere, Vitalone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: De Giuseppe, a Roma, per incarico di rappresentanza ricevuto dal Senato; Achilli e Graziani, a Parigi, per partecipare all'incontro Europa-America Latina; Parisi, a Parigi, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

«Revisione della legislazione sul credito agrario» (2048);

«Costituzione di un fondo di dotazione per gli investimenti in agricoltura» (914), d'iniziativa del senatore Diana e di altri senatori;

«Riforma del credito agrario» (1614), d'iniziativa del senatore Cascia e di altri senatori;

«Estensione delle disposizioni concernenti l'attività del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, agli imprenditori agricoli a titolo principale» (2003), d'iniziativa dei senatori Diana e Emo Capodilista

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2048

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2048, 914, 1614 e 2003.

Riprendiamo la discussione di questi disegni di legge di cui l'8 maggio 1991 era stato deciso il rinvio in Commissione, rinvio poi rinnovato il 28 maggio e il 3 ottobre dello scorso anno.

Prima di passare all'esame degli articoli, invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente.

VENTURI, *segretario*.

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, per quanto di propria competenza dichiara di non aver nulla da osservare, sul testo e sugli emendamenti, ad eccezione di quelli nn. 12.1 e 20.0.2.

Per quanto riguarda il primo (12.1), il parere è di segno contrario, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento del Senato, in quanto l'emendamento è volto a modificare formalmente una determinazione della legge finanziaria, che fa parte di un equilibrio complessivo della finanza pubblica la cui modifica pone problemi di rispetto dell'articolo 81, comma quarto, della Costituzione.

Per quanto riguarda il secondo emendamento (20.0.2), il parere è di nulla osta a condizione – ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento del Senato – che l'onere complessivo ivi indicato sia pari a 2.673 miliardi, in quanto sull'accantonamento di fondo globale interessato sussistono già prenotazioni per la differenza tra i due importi».

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, come loro hanno potuto sentire, sugli emendamenti 12.1 e 20.0.2 il parere della 5^a Commissione è stato espresso in senso contrario per mancanza della copertura finanziaria prescritta dalla Costituzione.

Avverto pertanto fin d'ora che, per effetto di tale parere, potrebbero rendersi necessarie votazioni qualificate con procedimento elettronico.

Resta, pertanto, inteso che decorrono da questo momento i venti minuti dal preavviso prescritto dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Il testo dell'articolo 1 è il seguente:

CAPO I

Art. 1.

(Ambito operativo e scopo)

1. Il credito agrario ha lo scopo di fornire i mezzi per sopperire alle esigenze sia di gestione sia di investimento degli imprenditori

esercenti le attività dirette alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento degli animali di qualsiasi specie, alla piscicoltura nelle acque interne e le attività connesse, quali l'agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti nonché quelle individuate con delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, tenendo conto, in particolare, della evoluzione tecnologica e scientifica in funzione delle esigenze del mercato e della tutela dell'ambiente.

2. Il credito agrario può essere destinato, altresì, al finanziamento dei consorzi di bonifica, di irrigazione e simili, che provvedono all'esecuzione di opere di bonifica e di investimento agrario, e degli enti che esercitano le attività di cui al comma 1.

3. L'ammontare e la durata dei finanziamenti devono essere commisurati alle necessità di credito che i richiedenti hanno per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo la parola: «mezzi» inserire la seguente: «finanziari».

1.1 CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI,
SCIVOLETTO

Al comma 1, dopo le parole: «degli animali di qualsiasi specie» inserire le seguenti: « , all'agriturismo»; sostituire le parole: «connesse, quali l'agriturismo» con le altre: «collegate, esercitate da imprese agricole singole o associate e da piccole aziende industriali operanti nel settore alimentare, quali».

1.2 CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI,
SCIVOLETTO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il credito agrario può essere destinato altresì all'attuazione di programmi ed opere di riordino fondiario, di bonifica e di irrigazione. Le categorie di enti amministrabili sono individuate con delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste».

1.4 CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI,
SCIVOLETTO

Al comma 3, sostituire le parole da: «alle necessità di credito» fino alla fine del comma, con le altre: «alle effettive esigenze di finanziamento risultanti da programmi di sviluppo o di miglioramento aziendale».

1.3 CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI,
SCIVOLETTO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Tutte le operazioni di credito agrario di cui alla presente legge vanno effettuate esclusivamente in valuta legale. Le precedenti norme in contrasto con la presente disposizione sono abrogate».

1.5

FABBRI, PEZZULLO, CALVI, PIZZO, SIGNORI,
ACONE, VELLA, ZANELLA, PIERRI, FRANZA

Invito i presentatori ad illustrarli.

MARGHERITI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo la parola per illustrare gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.4, 1.3. Abbiamo presentato queste proposte di modifica – e prendo spunto da esse – per confermare che il complesso degli emendamenti presentati dal Gruppo comunista-PDS all'intero disegno di legge, assieme ad alcuni adeguamenti formali del testo al nostro esame, si muove lungo la linea delle correzioni sostanziali illustrate, a suo tempo, dal senatore Cascia in sede di discussione generale. Il tempo trascorso rende tali proposte ancora più attuali e indispensabili.

Sarò dunque molto sintetico nell'illustrazione al fine di ricordare i contenuti che altrimenti, date le lunghe interruzioni, richieste per due volte dal Governo ed una terza dal senatore Fabbri, a nome del Gruppo socialista, potrebbero sfuggire, almeno a quei colleghi che non hanno seguito direttamente l'*iter* di questa importante riforma del credito agrario. È una riforma di cui si torna a discutere *in extremis*, al termine della legislatura per cui, con molta probabilità, dovendo essere trasmessa all'altro ramo del Parlamento, essa non troverà il tempo di giungere all'approvazione definitiva. Di ciò, ovviamente, portano tutta la responsabilità il Governo e la maggioranza che hanno impedito, dal maggio 1991, che il testo fosse licenziato da quest'Aula.

Ciò premesso per la dovuta chiarezza, ricordo che l'emendamento 1.1, pur nella sua semplicità, riveste una grande importanza, tanto che è proprio su di esso che il Governo e la maggioranza hanno imposto i continui rinvii. Esso precisa che anche il credito agrario, pur rientrando nella categoria del credito speciale, non si esercita in natura, bensì in valuta legale. Si tratta della stessa problematica che intende risolvere l'emendamento 1.5 del senatore Fabbri, un emendamento, quello del Partito socialista, che noi consideriamo – e per questo, dunque, siamo disposti a votarlo, ritirando eventualmente anche il nostro – sicuramente da approvare. Naturalmente, siamo disponibili a fare ciò se il senatore Fabbri o il Gruppo socialista dichiareranno fin d'ora di mantenerlo. Non ci interessa, infatti, nessun diritto di primogenitura in proposito; ciò che ci preme è la sostanza. Vogliamo, infatti, che il credito agrario italiano, superando ogni retaggio negativo di passato, sia all'altezza, anche in termini di modernità e di efficienza, di sostenere gli agricoltori italiani nella sfida in cui sono impegnati per rendere competitiva la nostra agricoltura sul piano europeo e sul piano mondiale.

L'emendamento 1.2, come si può constatare, si divide in due parti. La prima propone di comprendere l'agriturismo tra le attività dell'im-

presa agricola che possono usufruire del credito agrario in via primaria, non limitandolo, come si afferma nel testo attuale, alle sole attività connesse all'agriturismo; ciò infatti lascerebbe ampi spazi alla discrezionalità nello stabilire quali siano in realtà le attività connesse, con inevitabili interpretazioni diverse da istituto a istituto bancario e possibili contestazioni che allungherebbero eccessivamente i termini entro i quali l'impresa potrebbe acquisire la certezza di usufruire del finanziamento e in taluni casi con esclusioni immotivate dalla stessa possibilità di usufruirne. La seconda parte dell'emendamento 1.2 precisa che le attività collegate inerenti la manipolazione, la conservazione, la trasformazione, la commercializzazione e la valorizzazione dei prodotti che possono usufruire del credito agrario sono quelle esercitate in via prioritaria dalle imprese agricole singole o associate e dalle piccole e medie industrie agroalimentari.

L'emendamento dunque ha lo scopo di salvaguardare un diritto di priorità per le imprese che altrimenti non avrebbero possibilità di attingere ad altre forme di credito, al contrario delle grandi industrie. Siccome l'esperienza del passato ci dice che possono presentarsi momenti nei quali le quantità di credito disponibile non sono illimitate, anzi sono totalmente insufficienti a soddisfare tutte le necessità, noi proponiamo che il credito agrario non sia interamente o prevalentemente assorbito dalla grande industria di trasformazione dei prodotti agricoli e venga prioritariamente riservato all'agricoltura e alla piccola e media industria di trasformazione dei prodotti agricoli. Ci sembra che ciò risponda agli interessi generali della nostra agricoltura in un momento particolarmente difficile di necessario ammodernamento. Sottolineiamo la necessità di una particolare attenzione al problema da parte di tutti.

Con l'emendamento 1.4, invece, si vogliono rendere più definite e chiare le destinazioni del credito agrario; esso deve essere finalizzato a finanziare i programmi e le opere di riordino fondiario, di bonifica e di irrigazione e non i consorzi di bonifica, di irrigazione e simili e perciò non anche le spese di gestione ordinaria di tali organismi. Per questo tipo di spese altre devono essere le fonti di approvvigionamento, in particolare quelle dei contributi dei soggetti consorziati. Proponiamo di demandare ad una specifica verifica del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, su proposta del Ministro dell'agricoltura, la definizione degli enti operanti nel campo della bonifica e irrigazione che possono essere ammessi ad usufruire del credito agrario.

Infine con l'emendamento 1.3 proponiamo di collegare il finanziamento e la sua entità ai programmi di sviluppo o miglioramento aziendale, e non alle semplici necessità di esercizio prive delle necessarie finalizzazioni. Ciò consentirebbe certamente una gestione più oculata e utile del credito agrario in quanto credito speciale, perchè consentirebbe di garantire l'ammodernamento e lo sviluppo dell'agricoltura al posto della semplice conservazione dell'esistente che, anzichè guardare seriamente alle prospettive, renderebbe certamente più pesante ed infine insostenibile la stessa gestione aziendale. Per non correre tali rischi perciò è utile che anche attraverso il credito agrario si spinga l'operatore a farsi sempre più imprenditore. Chiediamo all'Assemblea di approvare questo gruppo di emendamenti.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.5, presentato dal senatore Fabbri e da altri senatori, è stato ritirato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MORA, *relatore*. Signor Presidente, il parere del relatore, contrariamente all'avviso del senatore Margheriti, è che questo tempo non sia passato per qualcuno invano. Avevamo per la verità sperato che questo intervallo, che ha consentito una pacata valutazione di alcuni avvenimenti che hanno avuto certamente il loro peso nella scelta operata a suo tempo dai senatori Cascia e Margheriti, li inducesse, per quanto riguarda il comma 1, a rinunciare alla loro proposta. Lo dico per chi non ha familiarità con questi problemi. Infatti, con l'emendamento 1.1 in realtà si vuole sopprimere il credito in natura, e ciò per una ragione storica: la Federconsorzi era praticamente il solo ente che esercitava il credito in natura. Già nel testo approvato in Commissione questa specie di monopolio improprio era stato abolito. Non si vede tuttavia la ragione per la quale, finito questo monopolio, si debba eliminare una forma di credito che è la meno costosa, quella di più semplice attuazione e largamente utilizzata per il credito di esercizio; non abbiamo delle cifre precise, ma fino a circa due anni fa essa riguardava il 12 o il 13 per cento dell'intero ammontare del credito agrario. Non si vede la ragione per mantenere l'emendamento, se non quella storica che però è venuta meno. Non sussistendo giustificazione alcuna per la quale si debba sopprimere una forma di credito agrario che mantiene la sua permanente, anche se limitata, validità, il relatore esprime parere contrario all'emendamento 1.1.

Circa l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Cascia e da altri senatori, non vedo perchè si debba innovare e stravolgere alcuni principi ormai consolidati nella nostra legislazione agraria. Nella legge quadro n. 730 del 1985, l'agriturismo viene considerato attività connessa, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile che, come è noto, è uno degli articoli del codice civile più tormentati, nel senso che la sua interpretazione ha seguito la costante evoluzione della dottrina del diritto agrario e delle decisioni del Parlamento. Non mi rendo conto perchè dovremmo considerare tale attività «collegata», come propone l'emendamento in oggetto, e non più «connessa», come prevede la legge quadro.

La seconda parte dell'emendamento, poi, tocca uno dei nodi più rilevanti del provvedimento. Con esso infatti si restringe il numero dei soggetti beneficiari. Il senatore Margheriti, che è un buon conoscitore della materia, nel suo intervento ha introdotto qualcosa che nel testo dell'emendamento non è rinvenibile. Probabilmente, egli si è accorto che con esso si restringe l'ambito dei beneficiari ed ha allora suggerito l'avverbio «prioritariamente» che in realtà, se rappresenta un'interpretazione autentica del proponente l'emendamento, introduce un termine e un concetto che il testo non registra.

Dichiaro subito che sarei contrario all'emendamento, anche se vi fosse inserito l'avverbio «prioritariamente». Noi siamo per un credito agrario moderno, esteso alle imprese che esercitano un'attività agro-industriale. Il problema è tutto qui; abbiamo seguito l'esempio di altri

paesi che hanno ampliato l'ambito degli utilizzatori ai soggetti della filiera agroalimentare, senza che con questo fossero sottratti mezzi alle necessità di finanziamento dell'agricoltura.

Per tali motivi esprimo parere contrario all'emendamento 1.2.

Coerentemente con questa posizione, non ho ragione di mutare avviso per quanto riguarda l'emendamento 1.4. La prima parte mi sembra tautologica perchè si limita a definire l'attività che può essere destinataria del credito agricolo. I presentatori dell'emendamento, invece, si preoccupano di sottoporre l'individuazione dei possibili soggetti utilizzatori del credito agrario ad una delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Do atto ai presentatori dell'emendamento di un grande ottimismo, perchè loro sanno con quale frequenza (a volte biennale) si riunisce tale Comitato. Una volta che la legge ha definito in modo oggettivo quali sono i destinatari, aggiungere un *quid pluris* che non sembra necessario e che appesantisce l'iter del processo di erogazione del credito andando contro l'esigenza di snellezza, che è alla base del provvedimento di riforma, significa compiere un passo indietro anzichè in avanti. Comprendo le motivazioni dell'emendamento che non sono nè vane nè pretestuose, ma per le ragioni esposte esprimo parere contrario all'emendamento 1.4.

L'emendamento 1.3 a mio parere restringe la portata realmente innovativa del testo che abbiamo discusso lungamente in Commissione. Si tratta di uno dei punti più significativi ed importanti del provvedimento che realizza il superamento del vecchio modello tradizionale ritagliato sulla singola operazione finanziata. Noi siamo andati oltre, immaginando il finanziamento delle esigenze aziendali e non solo dei singoli progetti, a parte il fatto che – lo dico sommessamente – anche nella legislazione comunitaria non si parla più di programmi di sviluppo ma di programmi di miglioramento. Pertanto, esprimo parere contrario.

Prendo atto infine – e ciò è in coerenza con altri emendamenti presentati dallo stesso senatore Fabbri e rispetto ai quali esprimerò al momento opportuno parere favorevole – che è stato ritirato l'emendamento 1.5.

* GORIA, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, onorevoli senatori, dico subito che il parere del Governo coincide, anche nelle motivazioni, con quello del relatore e quindi è contrario a tutti gli emendamenti presentati. Tuttavia, tentando di non ripetere più di tanto quanto ha puntualmente detto il relatore, senatore Mora, vorrei richiamare l'attenzione del senatore Margheriti e del suo Gruppo su due questioni, la prima riguardante l'emendamento 1.1 e la seconda concernente l'insieme degli altri tre emendamenti.

Ritengo di non dire cose fuori luogo nel ricordare come sia immaginabile che non sia stato estraneo alla decisione del senatore Fabbri di ritirare l'emendamento 1.5 l'apprezzamento che in via informale il Governo aveva espresso sul suo emendamento 6.11. Anche se in modo improprio, trattandosi di emendamenti ad articoli diversi ed in particolare essendo stato uno di essi ritirato, vorrei sottolineare che non è senza significato l'estensione dell'utilizzo della cambiale agraria a

tutta una pluralità di soggetti, comprese le società cooperative. Si tratta cioè - e qui devo ripetere ciò che ha detto il senatore Mora - di utilizzare uno strumento apprezzato dal mondo dell'agricoltura nella sua forma più trasparente e vasta.

Ecco, io credo che sarebbe molto apprezzato, ed eviterebbe di far rimbalzare anche fuori da quest'Aula polemiche che non mi pare possano fare del bene ad alcuno, se il senatore Margheriti valutasse anche lui l'ipotesi di un atteggiamento diverso sull'emendamento 1.1.

Per quanto riguarda gli altri tre emendamenti, una sola notazione, anche perchè credo sia di non irrilevante significato. Il testo della Commissione in qualche modo tende a riordinare il credito agrario, prescindendo dalle agevolazioni. Le agevolazioni compaiono soltanto all'articolo 11; cioè i primi dieci articoli sono sostanzialmente intesi a definire una tipologia di credito agrario - mi si consenta di aggiungere - ordinario, mediante provvista sul mercato, con le garanzie normali che l'esercizio del credito prevede. Perchè questa sottolineatura (non me ne vorrà, senatore Margheriti)? Perchè ho la sensazione che una qualche ispirazione degli emendamenti dia quasi per scontata, invece, una forma di agevolazione, quindi la riduzione degli oneri per la piccola impresa. Io credo invece che se, come ritengo, si tiene conto che, almeno per quanto attiene ai primi dieci articoli, il credito agrario è null'altro che una forma di credito ordinario, con provvista sul mercato, senza oneri per la finanza pubblica nè statale nè decentrata, forse le resistenze amichevoli e argomentate che il senatore Mora proponeva, e che sono anche del Governo, appariranno meno aspre e molto più comprensibili.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Cascia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Cascia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Cascia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Cascia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

(Forme tecniche)

1. Le operazioni di credito agrario sono effettuate per la durata e nelle forme tecniche consentite dagli ordinamenti degli enti erogatori, nonchè mediante utilizzo di cambiali agrarie.

2. La cambiale agraria deve indicare lo scopo del finanziamento e le garanzie che lo assistono, nonchè il luogo dell'iniziativa finanziata. La cambiale agraria è equiparata ad ogni effetto di legge alla cambiale ordinaria.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le operazioni di credito agrario sono effettuate nelle forme previste dalla presente legge nonchè nelle altre stabilite dagli enti erogatori e previste da condizioni generali di contratto approvate dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio».

2.1 CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI,
SCIVOLETTO

Sopprimere il comma 2.

2.2 CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI,
SCIVOLETTO

Invito i presentatori ad illustrarli.

MARGHERITI. L'obiettivo dell'emendamento 2.1 è quello di rendere più omogenee le forme tecniche di concessione del credito agrario sul piano nazionale, evitando dannose disarticolazioni e possibili confusioni.

Ciò consentirebbe di dare maggiore certezza dei propri diritti e dei necessari doveri alle imprese che chiedono di usufruire del credito agrario, indipendentemente dall'istituto di credito cui possono rivolgersi.

Pertanto si propone di commisurare le operazioni di credito agrario alle forme previste da questa legge, sottoponendo quelle particolari, autonomamente decise dagli enti erogatori, alle condizioni generali di contratto approvate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, valide quindi quali condizioni-quadro per tutti gli istituti di credito.

Si propone inoltre, anche in questo caso, di superare forme particolari di credito, in natura (quale la cambiale agraria), che difficilmente potrebbero reggere nella ormai prossima e aperta competizione con i potenti istituti di credito operanti in altri paesi europei.

L'emendamento 2.2 è strettamente connesso a quello precedente; propone infatti di superare, magari in un lasso di tempo determinato, la cambiale agraria, una forma di credito in natura come poco fa ricordava il relatore, esercitata fino ad oggi da un solo ente, peraltro non creditizio, la Federconsorzi, che oggi come sappiamo è in piena crisi e commissariata.

Ciò consentirebbe di superare una anomalia rispetto al sistema vigente in tutti gli altri paesi d'Europa anzichè consentirne l'esercizio ad altri eventuali soggetti, come fra poco sarà proposto; una anomalia peraltro non prevista dalle normative comunitarie e che prima o poi potrebbe entrare in contrasto con esse e comunque è in contrasto sicuramente già oggi con le moderne condizioni di concorrenza nella intermediazione, in particolare nel campo dei mezzi tecnici in agricoltura.

La cambiale agraria è una forma di credito che rischia infatti di mantenere in condizioni subordinate l'imprenditore agricolo e di non favorire anche in futuro la necessaria competizione nella commercializzazione dei mezzi tecnici, meccanici e chimici necessari all'agricoltura mentre permetterebbe di continuare a lucrare sulle differenze dei tassi di interesse da parte di soggetti diversi rispetto al mondo agricolo, senza favorire l'uso di forme più moderne di esercizio del credito quale ad esempio il conto corrente agrario.

Ecco perchè riteniamo utile per l'agricoltura un reale ammodernamento dell'intero sistema del credito agrario in vista dell'ormai prossimo mercato unico europeo, superando la forma della cambiale agraria.

In subordine si potrebbe pensare alla cambiale agraria al massimo solo come forma di garanzia, ma non di garanzia e di credito come in realtà è oggi; meglio perciò il superamento definitivo di tale strumento già in questa fase.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MORA, relatore. Signor Presidente, il parere del relatore sugli emendamenti 2.1 e 2.2, coerentemente con la posizione precedentemente espressa, non può che essere negativo pur avendo ascoltato con attenzione le ragioni del senatore Margheriti.

Faccio intanto un'osservazione su tutti e due gli emendamenti. L'articolo 2 del testo in esame lascia agli interessati la scelta delle forme tecniche di erogazione, in base alla vocazione degli intermediari creditizi e al mantenimento della cambiale agraria. Non si dimentichi che il credito di esercizio viene attuato e realizzato quasi integralmente mediante l'utilizzo della cambiale agraria; se quello che ipotizza il senatore Margheriti si dovesse avverare, ciò influenzerà le scelte operative dell'utilizzatore. Non vedo perchè si debba, di imperio, impedire una forma di utilizzo di credito agrario che oggi, soprattutto per quanto riguarda il credito di esercizio, mantiene una sua perdurante validità. Ripeto che oltretutto questa forma di accesso al credito è la meno costosa ed è certamente una delle più rapide, delle più funzionali e rappresenta anche un mezzo di provvista.

Il parere del relatore è pertanto contrario ad entrambi gli emendamenti.

GORIA, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, questa volta mi è impossibile aggiungere argomentazioni a quelle già espresse dal senatore Mora. Mi associo totalmente ad esse, registrando pertanto una divergenza di opinioni, entrambe rispettabili. Quella del Governo è a favore della cambiale agraria, a favore della snellezza delle procedure, per cui confermo, a nome del Governo, il parere contrario ad entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.1.

SANESI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANESI. Signor Presidente, desidero far rilevare che per consuetudine, particolarmente in Toscana, la cambiale agraria rappresenta una fonte di finanziamento inestinguibile cui non so in che modo si potrebbe sopperire qualora venisse a mancare. Infatti, specialmente in agricoltura, gli usi e le consuetudini sono tanti e tali che è difficile dimenticarsene.

Voteremo quindi in senso contrario all'emendamento, poichè riteniamo la cambiale agraria un uso insopprimibile per la sopravvivenza dell'agricoltura.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Cascia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Cascia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 3.

(*Garanzie*)

1. Le operazioni di credito agrario possono essere assistite da ogni tipo di garanzia ritenuta idonea ed adeguata dalle parti.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 4.

(Garanzie per le operazioni di gestione)

1. L'articolo 2766 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2766. - *(Crediti degli enti che esercitano il credito agrario)*. - Per i crediti derivanti da operazioni destinate a sopperire alle esigenze di gestione, compreso l'acquisto di macchine e di animali di qualsiasi specie, gli istituti che esercitano il credito agrario hanno privilegio mobiliare limitatamente ai beni mobili aziendali, anche registrati, inerenti alle attività che in base alle leggi speciali consentono il credito agrario di gestione. Detto privilegio compete per l'intera durata del finanziamento e per un ulteriore periodo di un anno dalla scadenza del finanziamento stesso. In caso di inadempimento, il sequestro e la vendita dei beni sottoposti a privilegio possono, su istanza dell'ente finanziatore, essere disposti dal pretore del luogo in cui si trovano i beni medesimi. La vendita viene effettuata ai sensi degli articoli 1515 e 1516».

2. Il privilegio legale si può esercitare anche dopo che i beni non siano più nella disponibilità del debitore, purchè l'azione venga esperita entro sessanta giorni dall'avvenuto trasferimento.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

Art. 5.

(Garanzie per le operazioni di investimento)

1. Per le operazioni destinate a sopperire alle esigenze di investimento può essere convenzionalmente stabilito un privilegio speciale immobiliare, limitatamente ai beni del soggetto finanziato, inerenti alle attività di cui all'articolo 1, ivi compresi gli impianti.

2. Il privilegio convenzionale di cui al comma 1 segue nell'ordine i privilegi indicati nell'articolo 2780 del codice civile e prevale sulle ipoteche e sugli altri diritti reali iscritti o registrati successivamente.

3. Per la validità ed efficacia del privilegio convenzionale di cui al comma 1 è necessario:

a) che esso risulti da un atto pubblico, o scrittura privata autenticata, nel quale siano esattamente descritti i beni su cui viene costituito il privilegio e indicati gli scopi e le condizioni dei finanziamenti e degli obblighi del debitore;

b) che sia annotato, a richiesta dell'istituto finanziatore e senza spesa, salvo gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri, in apposito registro presso gli uffici dei registri immobiliari e gli uffici tavolari nella cui circoscrizione sono situati i beni.

4. In caso di concorso tra più privilegi sullo stesso bene, l'ordine di priorità è determinato dalla data della rispettiva annotazione.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole da: «limitatamente ai beni del soggetto finanziato» fino alla fine del comma, con le altre: «limitatamente ai beni acquisiti con il finanziamento.».

5.1

CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI,
SCIVOLETTO

Invito i presentatori ad illustrarlo.

MARGHERITI. Signor Presidente, desidero anzitutto dire al senatore Sanesi che, ovviamente, laddove non esiste la cambiale agraria vediamo agricolture debolissime, quali quella francese o quella tedesca. Quindi sicuramente le sorti dell'agricoltura italiana dipenderanno dalla cambiale agraria.

Per quanto concerne l'emendamento 5.1, è noto che nessuna attività più di quella agricola garantisce le banche. I rischi per queste ultime sono totalmente assenti. Per questo proponiamo di limitare il privilegio speciale immobiliare ai soli beni acquisiti con il finanziamento richiesto anziché ai beni del soggetto finanziato, lasciando liberi, in questo caso, da ipoteche i beni di proprietà e quelli inerenti l'attività, in modo da consentire maggiore respiro all'impresa agraria anche per altri investimenti.

Ciò, peraltro, senza ridurre la garanzia per la banca, che andrà stimolata a valutare quale oggetto di garanzia la qualità dell'investimento, la capacità imprenditoriale del soggetto e, pertanto, anche le prospettive di rendimento dell'impresa e del progetto finanziato. Altrimenti, chi dispone di pochi beni patrimoniali immobiliari – questa è la nostra preoccupazione – non potrà mai accedere alle quantità di credito necessarie per un reale sviluppo delle proprie attività produttive di trasformazione e commercializzazione dei prodotti.

Per tali ragioni abbiamo presentato questo emendamento, che prego l'Assemblea di tenere in attenta considerazione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MORA, *relatore*. Le osservazioni del senatore Margheriti si muovono in un'ottica condivisibile. Egli vorrebbe sottrarre l'imprenditore, l'azienda, dal condizionamento oggettivo – a volte molto pesante – cui il contraente debole (come del resto è ogni cittadino nei confronti di un istituto di credito, ma in modo particolare l'imprenditore agricolo) può essere sottoposto.

Comprendo la preoccupazione del senatore Margheriti; tuttavia, da parte mia ve n'è un'altra. Mi sembra anzitutto che nelle innovazioni introdotte in questi articoli vi sia un tentativo, che lo stesso senatore Margheriti non può non riconoscere, di sottrarre (avevo elencato nella relazione quali trasformazioni vengono introdotte al

regime dei privilegi) l'utilizzatore del credito agrario alla schiavitù e al peso gravoso dell'ipoteca o della garanzia fondiaria. Pertanto, non ho che da richiamare la mia relazione, nel punto in cui si riferisce alle garanzie.

Comunque, desidero porre un interrogativo al presentatore dell'emendamento. Innanzitutto, il privilegio convenzionale deve necessariamente gravare su beni diversi, in quanto quelli finanziati sono già sottoposti al privilegio legale. In secondo luogo, a mio avviso, se noi limitiamo la garanzia al solo bene acquisito con il finanziamento, non c'è dubbio che la quantità di finanziamento erogabile sarà inevitabilmente contenuta e ridotta. Non c'è alcun dubbio di ciò quando ci si trova di fronte ad una garanzia che può afferire soltanto al bene acquisito con il finanziamento (come viene proposto). Inoltre, devo sottolineare che la filosofia del nostro progetto - come ho già evidenziato - va al di là della semplice oggettività della singola operazione. Allora, legare il privilegio convenzionale limitatamente ai beni acquisiti con il finanziamento mi sembra (pur apprezzando le finalità dei proponenti) un *boomerang* nei confronti dell'utilizzatore del credito agrario.

Per questi motivi, signor Presidente, è a malincuore che sono costretto ad esprimere parere negativo.

GORIA, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, anche il Governo è convinto che questo emendamento dia una diversa interpretazione, pur perseguendo un obiettivo comune. La garanzia convenzionale, che ovviamente si aggiunge a quella legale (come giustamente ha evidenziato il relatore Mora), rappresenta un tentativo per mettere il richiedente in una condizione migliore nei confronti del futuro creditore, potendogli offrire una garanzia in più. Se noi limitiamo l'importo di questa garanzia in più al solo valore del bene acquisito, di fatto rendiamo inapplicabile il beneficio; infatti nessuno mutua 100 lire con una garanzia su 100, cifra per di più destinata a perdere valore. Di diverso significato è invece limitare la garanzia ai beni inerenti all'attività agricola. Ciò evidentemente evita che venga proposto un beneficio estensibile ad altri beni.

Pertanto, invito il presentatore a ritirare l'emendamento, soprattutto per non far sembrare che abbiamo obiettivi diversi, mentre sono tutti nella direzione di facilitare le operazioni di cui abbiamo parlato. In caso contrario, il parere del Governo coincide con quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal senatore Cascia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art. 6.

(Intermediari creditizi - Delega al Governo)

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, su proposta del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo tendente al riordinamento del sistema degli istituti ed enti erogatori del credito agrario in applicazione dei criteri di cui al comma 2.

2. Il credito agrario è esercitato nel rispetto delle proprie caratteristiche ordinamentali ed operative:

a) dagli istituti e sezioni di credito speciali di cui all'articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, già abilitati all'esercizio del credito agrario alla data di entrata in vigore della presente legge; il decreto legislativo provvederà a dettare norme in forza delle quali le sezioni di credito agrario che ne siano prive si dotino di autonoma personalità giuridica, nonchè a consentire il trasferimento a sezioni, da costituirsi con autonoma personalità giuridica, delle autorizzazioni esistenti in favore di sezioni di credito speciale operanti in altri comparti e di enti creditizi di cui alla lettera b) già abilitati al credito agrario di miglioramento, ai sensi di leggi speciali, ovvero in applicazione della legge 5 luglio 1928, n. 1760; il trasferimento delle autorizzazioni esistenti potrà essere consentito limitatamente agli intermediari che abbiano svolto un elevato volume di attività creditizia nel settore; le sezioni dovranno assumere la forma di società per azioni;

b) relativamente alle operazioni di locazione finanziaria, dalle società che esercitano tale attività, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite con il decreto legislativo;

c) limitatamente al credito destinato a sopperire alle esigenze di gestione di cui al comma 1 dell'articolo 1:

1) dalle aziende di credito indicate all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, compresi gli istituti centrali di categoria, che non dispongano di una sezione secondo quanto previsto dalla lettera a);

2) dagli enti non creditizi abilitati ad effettuare operazioni di credito agrario con le limitazioni previste nei rispettivi provvedimenti autorizzativi; il decreto legislativo provvederà a dettare norme volte ad attribuire alla Banca d'Italia la possibilità di richiedere dati e notizie in ordine alle operazioni di credito poste in essere dagli stessi;

3) dalle casse comunali di credito agrario esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge; il decreto legislativo emanerà disposizioni circa la vigilanza su detti enti;

d) da intermediari creditizi specializzati, risultanti anche da fusioni, da autorizzarsi dalla Banca d'Italia alle condizioni dalla stessa stabilite, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350, e successive modificazioni; l'autorizzazione può essere accordata solo ad intermediari costituiti sotto forma di società per azioni.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 1.

6.3

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) dagli istituti e sezioni di credito speciale di cui all'articolo 14 della legge 10 febbraio 1981, n. 23, già abilitati all'esercizio del credito agrario alla data di entrata in vigore della presente legge».

6.4

IL RELATORE

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

6.5

IL RELATORE

Al comma 2, lettera c), numero 1), sopprimere le parole: «secondo quanto previsto dalla lettera a)».

6.6

IL RELATORE

Al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 2).

6.1

CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI,
SCIVOLETTO

Al comma 2, lettera c) numero 2), sostituire le parole da: «; il decreto legislativo provvederà a dettare norme» fino alla fine del numero, con le altre: «; la Banca d'Italia esercita la vigilanza in ordine alle operazioni di credito poste in essere dagli stessi;».

6.2

CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI,
SCIVOLETTO

Al comma 2, lettera c), numero 2), sostituire le parole: «il decreto legislativo provvederà» con le altre: «con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, si provvederà».

6.7

IL RELATORE

Al comma 2, lettera c), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le norme relative al credito agrario di cui all'articolo 2, secondo comma, numeri 3 e 5, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, e successive modificazioni e integrazioni, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni e integrazioni, e agli articoli 7 ed 8 del decreto ministeriale 23 gennaio 1928, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1928, e successive modificazioni e integra-

zioni, ai fini della presente legge, vengono estese anche alle cooperative agricole di ogni ordine e grado nonché alle associazioni dei produttori di ogni ordine e grado».

6.11

FABBRI, ACONE

Al comma 2, lettera c), numero 3), sostituire le parole: «il decreto legislativo» con le altre: «il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio».

6.8

IL RELATORE

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «, risultanti anche da fusioni» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La costituzione di nuovi intermediari non è soggetta alle disposizioni previste dall'articolo 21 della legge 4 giugno 1985, n. 281».

6.9

IL RELATORE

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Le sezioni di credito agrario, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono assumere la forma di società per azioni. Entro il medesimo termine, gli enti creditizi di cui al comma 1, lettera b), già abilitati all'esercizio del credito agrario di miglioramento, possono trasferire – previa autorizzazione della Banca d'Italia – le abilitazioni stesse ad istituti e sezioni a medio e lungo termine di cui all'articolo 14 della citata legge n. 23 del 1981; scaduto il termine di due anni le abilitazioni si intendono revocate.

2-ter. L'assunzione della forma di società per azioni da parte delle sezioni di credito agrario deve essere conseguita attraverso operazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 1 della legge 30 luglio 1990, n. 218. Ove ne ricorrano i presupposti, si applicano, ad ogni effetto, l'articolo 2, comma 1, l'articolo 3 e l'articolo 7, commi 1, 2, 4 e 5, della citata legge n. 218 del 1990 e i decreti legislativi 20 novembre 1990, n. 356, e 20 novembre 1990, n. 357.

2-quater. Gli istituti e le sezioni di credito agrario, costituiti in forma di società per azioni, possono essere abilitati all'esercizio di altri tipi di attività creditizia a medio e lungo termine e operano secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356».

6.10

IL RELATORE

Successivamente, è stato presentato il seguente emendamento:

All'emendamento 6.11 sostituire, al secondo rigo, le parole: «Le norme» con le altre: «Le operazioni»; al quarto rigo dopo le parole: «n. 561, e successive modificazioni e integrazioni», inserire le seguenti: «e le norme di cui».

6.11/1

IL RELATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

MORA, *relatore*. Signor Presidente, devo innanzitutto sottolineare che questi emendamenti sono stati dettati da precise esigenze di coordinamento legislativo.

È già stato osservato che rispetto al testo originario che prevedeva la delega legislativa, a seguito dell'emanazione del decreto legislativo n. 356 del 1990 (decreto attuativo della cosiddetta «legge Amato»), l'esigenza della delega è venuta meno. Infatti, le operazioni di ristrutturazione coincidono con quelle di cui al provvedimento. Una decisione analoga è stata presa per la riforma del credito fondiario.

Per quanto riguarda gli emendamenti 6.4 e 6.5, devo evidenziare che la materia non è conforme al titolo dell'articolo, che è relativo ai soli intermediari creditizi, tant'è vero che le operazioni di *leasing* sono state disciplinate in una parte diversa del testo. Analogamente, l'emendamento 6.6 risponde all'esigenza di sopprimere alcune parole, essendo venuta meno gran parte della lettera *a*), che prevedeva l'emanazione di un decreto legislativo. Pertanto, la materia viene disciplinata in base a decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Data la caratteristica di intermediari creditizi, si ritiene, inoltre, non necessaria l'autorizzazione del Ministero del tesoro per operazioni di importo superiore a dieci miliardi, essendo sufficiente quanto previsto dalla «legge Amato».

Infine, per quanto riguarda il mio subemendamento 6.11/1 all'emendamento dei senatori Fabbri e Acone, che ritengo di accettare e per il quale esprimo quindi parere favorevole, propongo di sostituire, al secondo rigo, le parole: «le norme» con le altre: «le operazioni» e, al quarto rigo, di inserire, dopo le parole: «n. 561, e successive integrazioni e modificazioni», le seguenti: «e le norme di cui». Ciò perchè il riferimento testuale fatto dal senatore Fabbri, sia alla legge n. 1235 del 1948 che a quella successiva del 1956, poteva ingenerare il dubbio che si volesse sottrarre alla competenza della Banca d'Italia l'estensione, proposta dal senatore Fabbri, della possibilità di esercitare il credito agrario anche alle cooperative agricole e ad altri enti.

Mi dispiace che il senatore Fabbri, per un altro impegno, non sia presente, ma l'ho consultato e posso dire che questo mio subemendamento corrisponde ai suoi intendimenti; esso, infatti, è semplicemente esplicativo e non modificativo e risponde a quell'esigenza di chiarezza cui ho testè accennato.

MARGHERITI. Signor Presidente, il comma 2, lettera *c*), dell'articolo 6, conferma l'autorizzazione ad esercitare il credito agrario da parte di enti non creditizi. Fino ad oggi in questo campo vigeva il monopolio assoluto della Federconsorzi, che tutti sappiamo in quali condizioni si trovi attualmente. Con la modifica apportata in Commissione al testo iniziale del Governo, anche su nostra insistenza, si è finalmente riconosciuto che, quanto meno, si doveva superare la situazione di privilegio della Federconsorzi. Tenete conto, colleghi, che della questione si discuteva da molto prima che la crisi della Federconsorzi scoppiasse nel modo che conosciamo. Pertanto, con questa disposizione si estende la disponibilità dell'esercizio del credito agrario

ad altri soggetti non creditizi che, facendone richiesta, potrebbero essere a ciò autorizzati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Questo è indubbiamente un risultato dell'iniziativa, anche nostra, assunta in Commissione, ma devo dire subito che esso non ci soddisfa interamente e che crediamo non possa soddisfare quanti avvertono la necessità di un'efficiente e moderna agricoltura che, per essere tale, ha bisogno di servizi altrettanto moderni ed efficienti, a cominciare dal credito. Abbiamo detto - e rimaniamo di tale convinzione - che la cambiale agraria non è un elemento moderno ed efficiente e non garantisce un servizio adeguato. Conosciamo tutti la forza e l'efficienza di altri istituti e forme di credito (come, ad esempio, il *Crédit agricole* francese), che fra poco potranno operare anche in Italia.

Noi, dunque, non intendevamo e non intendiamo demonizzare nè la Federconsorzi, nè altri eventuali soggetti interessati ad esercitare questa forma di credito, come pure non intendiamo demonizzare la cambiale agraria in quanto tale, che in passato ha avuto indubbiamente i suoi meriti e che in parte continua ad averli anche in questa particolare situazione. Intendiamo solo superare questa forma di credito, che valutiamo non più all'altezza dei tempi e delle necessità degli agricoltori in quanto ormai non più conveniente, anche per evitare che attraverso i meccanismi di sconto consolidati nell'esperienza federconsortile altri soggetti non agricoli ma bancari possano lucrare sulle differenze dei tassi a scapito degli imprenditori agricoli. Non è vero, infatti, come sappiamo per esperienza, che tutti gli imprenditori agricoli, ove non avessero trovato di loro interesse questa forma di credito, sarebbero stati liberi, come si dice, di rivolgersi a forme più moderne di accesso al credito, competitive, sulla base di una sana e corretta libera concorrenza. Vi erano, e potrebbero ripetersi, dei condizionamenti oggettivi e soggettivi di diversa natura, che influiscono sulle scelte e determinano il comportamento concreto soprattutto dei piccoli produttori agricoli. Noi invece riteniamo che debbano davvero crearsi condizioni di piena autonomia nelle scelte, perchè ognuno possa accedere al credito al di fuori di qualsiasi condizionamento, a cominciare da quello politico.

Per questo, signor Presidente, proponiamo l'abrogazione del numero 2 della lettera c) del secondo comma: per riportare l'esercizio del credito agrario ai soli enti creditizi e ricondurre così l'intero comparto del credito agrario sotto la vigilanza della Banca d'Italia, in modo che sia realmente finalizzato agli obiettivi di sviluppo della nostra agricoltura e del sistema agroindustriale.

Con l'emendamento 6.2 si intende portare un elemento di chiarezza e trasparenza sui poteri di vigilanza della Banca d'Italia, sul complesso delle operazioni di credito agrario poste in essere da tutti, non solo da una parte degli enti che già oggi lo esercitano. I motivi furono chiaramente illustrati dal collega Cascia nella discussione generale, perciò non li riprenderò. Sarebbe davvero strano e del tutto incomprensibile che la vigilanza della Banca d'Italia potesse e dovesse valere solo verso gli enti creditizi e che verso gli enti non creditizi, ma autorizzati comunque ad esercitare il credito agrario, sia pure in natura, la Banca d'Italia vedesse attribuirsi (come accadrebbe se questo

nostro emendamento non fosse approvato) solo la possibilità di richiedere dati e notizie in ordine alle operazioni di credito poste in essere dagli stessi, così, per caso, solo per semplice curiosità; infatti, non esercitando la vigilanza, anche di fronte ad operazioni poco chiare o non corrette, o non rispondenti ai fini di cui al disegno di legge che stiamo discutendo, la Banca d'Italia non potrebbe mettere in atto alcun divieto o intervento correttivo.

Noi crediamo invece che nel campo creditizio (compreso quello del credito agrario) sarebbe un errore creare o permettere «zone franche». Su questo aveva concordato, in realtà, anche il Governo in Commissione, tanto che, come si può leggere dai resoconti, si era impegnato a presentare in Aula una sua specifica proposta emendativa per dare questi poteri alla Banca d'Italia. Non lo ha fatto; non vedo un emendamento in tal senso. Per questo riproponiamo con il nostro emendamento che la Banca d'Italia debba esercitare la vigilanza anche sulle operazioni di credito agrario messe in atto da enti non creditizi, nell'interesse reciproco di tali enti e dei beneficiari di questa forma di credito.

ACONE. L'emendamento 6.11, signor Presidente, si illustra da sè; d'altra parte, l'onorevole relatore lo ha già praticamente illustrato, perchè l'aggiunta nel subemendamento mi pare chiarisca e migliori la formulazione tecnica della norma. Quindi, accetto il subemendamento così come è stato formulato dal relatore.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MORA, *relatore*. Esprimerò il mio parere sugli emendamenti 6.1 e 6.2, dato che sull'emendamento 6.11 mi sono già pronunciato. Dovrei ripetermi e credo di poter risparmiare all'Aula cose che ho già detto. Per quanto riguarda l'emendamento 6.2, ritengo che l'accettazione da parte del senatore Fabbri e del senatore Acone del mio subemendamento non debba lasciare dubbi. Mi sembra che il subemendamento vada nella direzione di esplicitare ulteriormente, ove ce ne fosse stato bisogno, che il richiamo espresso alle norme della legge del 1928 e successive modificazioni contempli la preoccupazione che voi esprime. Pertanto, l'emendamento 6.2 mi sembrerebbe assorbito e inviterei i presentatori a ritirarlo.

Se il Presidente me lo consente, vorrei richiamarmi brevemente all'emendamento 6.10, precisando che queste norme indicano nelle modalità introdotte dalla «legge Amato» l'iter per la realizzazione nella struttura in società per azioni delle sezioni; inoltre, si fa esplicito rinvio alla disciplina fiscale dei rapporti di lavoro prevista a livello generale da questa richiamata disposizione.

La norma evidenzia anche la possibilità per gli istituti agrari di divenire enti polisettoriali – ciò sembra molto importante – ai sensi della normativa generale prevista dal decreto legislativo n. 356 del 1990.

* GORIA, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, se me lo consente, procederò seguendo l'ordine degli emendamenti.

Il Governo è favorevole sugli emendamenti 6.3, 6.4, 6.5, 6.6.

Il Governo esprime parere contrario sull'emendamento 6.1 – e mi permetterò di motivare successivamente questo parere – e sull'emendamento 6.2.

Il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 6.7 e sull'emendamento 6.11, comprendendo nel giudizio il subemendamento 6.11/1 del relatore. Il parere è favorevole anche sugli emendamenti 6.8, 6.9 e 6.10.

I colleghi avranno compreso che il Governo è favorevole agli emendamenti del relatore ed a quelli presentati dal senatore Fabbri.

In ordine agli emendamenti 6.1 e 6.2, sui quali il Governo esprime parere contrario, credo che il senatore Margheriti non si sorprenderà se il Governo ha mantenuto, rispetto all'ultimo intervento, la sua opinione sulla cambiale agraria; forse avremo ancora modo di discuterne.

Per quanto riguarda il problema del controllo, vorrei soltanto, per maggiore comprensione dei temi in discussione, ricordare che si tratta, nella fattispecie, di soggetti debitamente autorizzati e quindi in qualche modo ben noti, ben valutati, i quali accettano in pagamento una cambiale che poi riscontano nell'ordinario sistema del credito. Sostanzialmente, la situazione non è molto diversa da quella del negozio di elettrodomestici che vende il televisore con dieci cambiali bimestrali offertegli dal suo acquirente. Immaginare di estendere il controllo che la Banca d'Italia esercita sulle aziende bancarie a questo tipo di attività quando lo stesso controllo non è esercitato sulle società finanziarie, su quelle di *leasing* e di *factoring* e quant'altro, mi sembrerebbe oggettivamente fare un'eccezione al sistema che l'agricoltura non merita; significherebbe, in qualche modo, considerarla una sorta di sorvegliata speciale, per non parlare delle complicazioni anche di ordine amministrativo che ciò determinerebbe.

Credo quindi che il testo della Commissione, così come emendato dal senatore Mora, sia ampiamente sufficiente a garantire il corretto svolgersi degli eventi. Pertanto, confermo il parere espresso.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Onorevoli colleghi, logicamente, per effetto dell'approvazione di questo emendamento, cambia il titolo dell'articolo 6.

Metto ai voti l'emendamento 6.4, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.5, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.6, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.1.

CASCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASCIA. Signor Presidente, questa dichiarazione di voto vale anche per gli emendamenti 6.2 e 6.11. Vorrei far notare ai colleghi che stiamo discutendo del provvedimento in esame in modo forse eccessivamente sereno perchè tutti sappiamo che questo disegno di legge non sarà approvato definitivamente dal Parlamento in quanto, una volta trasmesso alla Camera dei deputati, sarà molto difficile che questa lo approvi; di ciò siamo tutti consapevoli. È allora ancora possibile avere un confronto tra di noi e quindi svolgo questa dichiarazione di voto che vuole essere anche un invito al Ministro e ai colleghi degli altri Gruppi affinchè riflettano di più sul tema in discussione. La riflessione potrà poi servire ai colleghi che affronteranno di nuovo il problema nel corso della prossima legislatura.

Si tratta di una questione che ha bloccato l'approvazione di questo disegno di legge per tanti mesi e che ha impedito al Parlamento di dare al paese una legge moderna sul credito agrario: la questione è stata ed è quella della Federconsorzi. Abbiamo proposto di eliminare forme di credito agrario che consideriamo non più moderne, come il credito in natura e la cambiale agraria, ma finora i colleghi hanno approvato norme che consentono a questi strumenti, che consideriamo desueti, di rimanere in vita. Poichè non solleviamo questioni di principio contro il credito in natura e la cambiale agraria, il punto centrale per noi è un altro.

Fino ad oggi, nel nostro paese soltanto la Federconsorzi e i consorzi agrari, come unici soggetti non creditizi, erano abilitati ad esercitare il credito di esercizio e il sistema di credito realizzato da questi due soggetti si legava esclusivamente all'esistenza del credito in natura e della cambiale agraria. A questo punto si possono dare due risposte al problema: quella da noi indicata, cioè di fare in modo che il credito agrario, come il resto del credito, venga esercitato solo da soggetti creditizi, oppure, come si intende fare con il disegno di legge in esame, lasciare la possibilità di esercitare il credito di esercizio a chi già è stato autorizzato, anche se oggi è in dissesto, insieme ad altri soggetti. L'emendamento del senatore Fabbri - per la verità, la questione era già stata affrontata in Commissione - stabilisce che tale possibilità è autorizzabile dalla Banca d'Italia anche nei confronti di cooperative e di unioni dei produttori agricoli.

Il mio invito a riflettere ancora si lega ai risultati di un'indagine che i colleghi della Commissione agricoltura del Senato hanno iniziato sulle cause della crisi della Federconsorzi; dalle relazioni che i commissari della Federconsorzi hanno inviato al Ministro, che le ha lette prima di noi, ed alla Commissione emergono notizie molto importanti. Una di queste riguarda il fatto che nel 1990 i consorzi agrari che potevano esercitare il credito nei confronti degli agricol-

tori lo hanno fatto per circa 900 miliardi: tale è stato l'ammontare totale del credito agrario nei confronti degli agricoltori. Invece, di 1.000 miliardi è stato l'ammontare del credito agrario intercorso nei rapporti tra consorzi agrari e Federconsorzi. Quindi, onorevole Ministro, lei sa meglio di noi che il meccanismo del credito agrario è servito più che altro per un assetto, un'organizzazione interna e un interscambio interno tra consorzi agrari, Federconsorzi e società collegate.

In secondo luogo, questa è stata forse una delle cause della crisi della Federconsorzi. Infatti, mi pare di capire dalle relazioni dei commissari che, a causa di questo esercizio del credito agrario, la Federconsorzi si è trasformata in una banca e che questo sistema ha favorito il suo indebitamento verso l'esterno.

Allora, la questione su cui invito a riflettere l'onorevole Ministro, il relatore e gli altri colleghi, è se sia opportuno continuare a prevedere la possibilità che altri soggetti esercitino il credito agrario (soggetti non creditizi) quando oggi possiamo verificare che questa possibilità, a nostro parere, non ha avvantaggiato l'agricoltura (ma oggi non mi posso soffermare su ciò: avremo modo di riparlare) ed è stata anche una delle cause che hanno portato quel soggetto alla crisi e al fallimento. Questo è il punto di fondo: secondo noi, è una scelta sbagliata quella di far permanere coloro che esercitavano il credito e di estendere tale possibilità ad altri soggetti.

Noi non voteremo contro l'emendamento 6.11, poichè ci sembra di capire che prevale l'orientamento di permettere che soggetti non creditizi possano esercitare o continuare ad esercitare il credito agrario, però, diciamo che questo è un errore che ha già causato danni gravi e che può causarne anche per altri soggetti che potranno utilizzare in futuro questa norma.

Signor Ministro, in conclusione, mi permetto di farle osservare, a proposito del controllo della Banca d'Italia anche su soggetti non creditizi, cioè su coloro che saranno autorizzati a esercitare il credito agrario, che se la Banca d'Italia avesse esercitato un controllo sulla Federconsorzi, sull'attività abnorme di credito agrario da essa gestito, probabilmente la stessa Federconsorzi non avrebbe fatto la fine che ha fatto. Quindi, la nostra proposta di fare in modo che la Banca d'Italia controlli tutti i soggetti che esercitano il credito agrario (siano essi istituti di credito o altri istituti) sembra essere seria e razionale anche nei fatti e la crisi della Federconsorzi ha dimostrato che abbiamo ragione. *(Applausi dall'estrema sinistra).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dal senatore Cascia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.2, presentato dal senatore Cascia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.7, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.11/1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.11, presentato dai senatori Fabbri e Acone, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.8, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.9, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.10, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7:

Art. 7.

(Norme ordinamentali)

1. Gli istituti e sezioni di credito agrario di cui alla lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 6 devono adeguare i propri statuti alle norme della presente legge entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore.

2. Gli statuti degli istituti o sezioni di credito agrario devono determinare il capitale e le norme per il suo aumento, le categorie dei partecipanti, le modalità di trasferimento delle quote o azioni e disciplinare altresì la competenza territoriale, gli organi, l'organizzazione ed il funzionamento degli enti medesimi, secondo linee che ne valorizzino l'imprenditorialità.

3. Gli statuti e le successive eventuali modifiche sono approvati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2, sostituire le parole: «delle quote o azioni» con le altre: «dei titoli di partecipazione al capitale»; sopprimere le parole: «la competenza territoriale».

7.1

IL RELATORE

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Gli statuti degli istituti costituiti sotto forma di società per azioni e le relative eventuali modifiche sono approvati dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni.

3-ter. Anche in deroga a disposizioni di legge, per gli aumenti del capitale o del fondo di dotazione degli istituti e sezioni di credito agrario è necessaria soltanto l'autorizzazione di cui all'articolo 44 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni».

7.2

IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarli.

MORA, *relatore*. Signor Presidente, si tratta di aggiustamenti tecnici che rappresentano un allineamento alla normativa di carattere generale dopo l'approvazione della «legge Amato» in materia di competenza territoriale. Questo vale per entrambi gli emendamenti.

Per quanto riguarda, in particolare, l'emendamento 7.2, con esso si propone di uniformare il regime dell'autorizzazione a quello previsto per gli altri istituti di credito.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GORIA, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8:

Art. 8.

(Forme di provvista)

1. Gli istituti e sezioni di credito agrario possono emettere obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi e ricorrere ad ogni altra forma di finanziamento a medio e lungo termine, in Italia e all'estero.

2. I predetti enti possono altresì ricevere anticipazioni e prestiti, anche a breve termine, da altri enti creditizi, anche non residenti, emettere buoni fruttiferi e certificati di deposito a breve termine, nonché effettuare ogni altro tipo di operazione passiva previa autorizzazione della Banca d'Italia.

3. Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio determinerà limiti e modalità per quanto concerne l'emissione di buoni fruttiferi e di certificati di deposito e l'ottenimento di anticipazioni. Relativamente ai buoni fruttiferi ed ai certificati di deposito tali limiti potranno essere fissati nell'ambito di quelli previsti dai commi 5 e 6 per le emissioni obbligazionarie e riguardare anche eventuali obblighi di riserva.

4. I titoli emessi dai predetti enti, ferme restando le autorizzazioni previste dal regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere a tasso fisso o variabile, nominativi o al portatore.

5. Le obbligazioni non possono essere emesse per un importo superiore a trenta volte l'ammontare del capitale versato o del fondo di dotazione, nonché delle riserve.

6. Raggiunto il limite di cui al comma 5, gli enti possono chiedere ulteriori aumenti del limite fino a cinquanta volte l'ammontare del capitale versato o del fondo di rotazione, nonché delle riserve. Il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, può concedere con proprio decreto la relativa autorizzazione.

7. Agli istituti e sezioni di credito agrario non è consentito il ricorso a forme diverse di raccolta del risparmio.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «determinerà» con le altre: «può determinare»; dopo le parole: «per quanto concerne l'emissione» inserire le seguenti: «di obbligazioni,»; al secondo periodo sopprimere le parole: «essere fissati nell'ambito di quelli previsti dai commi 5 e 6 per le emissioni obbligazionarie e».

8.1

IL RELATORE

Sopprimere i commi 5 e 6.

8.2

IL RELATORE

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. Alle emissioni obbligazionarie previste dal comma 1 si applica l'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356».

8.3

IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarli.

MORA, *relatore*. Signor Presidente, si tratta di emendamenti che si giustificano con l'introduzione di una maggiore flessibilità della norma, in linea con quanto è stato proposto per il credito fondiario. Il regime delle emissioni obbligazionarie è uniformato alle previsioni di carattere generale relative alle società per azioni di natura creditizia.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GORIA, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9:

Art. 9.

(Caratteristiche delle obbligazioni)

1. Le obbligazioni emesse dagli istituti e sezioni di credito agrario sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa. Sono comprese fra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato ad effettuare operazioni di anticipazione e possono essere accettate dalle pubbliche amministrazioni quale deposito cauzionale.

2. Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito e le assicurazioni, nonchè gli enti morali, sono autorizzati ad investire le proprie disponibilità nelle obbligazioni di cui al comma 1, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento e di statuto.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10:

CAPO II

Art. 10.

(Funzioni di indirizzo e coordinamento)

1. Gli interventi per agevolare l'accesso al credito agrario sono realizzati nel rispetto dei principi e dei criteri generali stabiliti dallo Stato nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di coordinamento di cui alla lettera *d*) del comma 3 dell'articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con riguardo alla programmazione nazionale nel settore agroalimentare e forestale.

2. Gli interventi a sostegno delle azioni promosse dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono programmati ed adottati nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli da 66 a 78 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

3. Restano salve le competenze in materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «agroalimentare e forestale» con le altre: «agricolo, forestale e agroalimentare».

10.1 CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI,
SCIVOLETTO

Al comma 2, dopo le parole: «da 66 a 78» inserire le seguenti: «e 109».

10.2 CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI,
SCIVOLETTO

Invito i presentatori ad illustrarli.

MARGHERITI. Signor Presidente, con l'emendamento 10.1 si propone di fare chiarezza al fine di evitare qualsiasi possibile equivoco sulle direzioni verso le quali deve essere esercitato il credito.

Infatti, affermare, come si fa nell'articolo 10, che il credito agevolato va indirizzato con particolare riguardo alla programmazione nazionale nel settore agroalimentare e forestale di fronte a tre distinti piani approvati dal CIPE (quello agricolo, quello forestale e quello agroalimentare) potrebbe far presupporre che a rimanere escluso potrebbe essere addirittura quello agricolo.

So che nessuno vorrà optare, ovviamente, per questa eventualità, neppure il più pignolo dei pignoli interpreti di questo articolo; tuttavia, la dizione che proponiamo consente di escludere qualsiasi equivoco o tentazione in questo senso.

Con l'emendamento 10.2 vogliamo sottolineare che l'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 è estremamente chiaro sulle funzioni essenziali delle regioni in materia di credito agrario agevolato. Non c'è bisogno qui di ricordarlo, ma spetta alle regioni ogni funzione amministrativa inerente a qualsiasi tipo di intervento per agevolare l'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti dallo Stato, nonchè la disciplina dei rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri di ammissibilità al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione.

Spetta dunque alle regioni una funzione essenziale, determinante per una corretta destinazione del credito agrario agevolato. Perciò proponiamo di apportare una correzione, che valutiamo indispensabile, al testo sottoposto al nostro esame, ricordando che anche il relatore si era pronunciato favorevolmente in tal senso in Commissione, tanto che mi sembrava che questo specifico emendamento fosse stato addirittura approvato. Può darsi che mi sbagli; comunque, sarebbe un errore se adesso ci sbagliassimo di nuovo, rendendo di fatto inapplicabile la legge di riforma che stiamo approvando.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

MORA, relatore. Signor Presidente, il senatore Margheriti ha buona memoria ed ottimi argomenti. Pertanto, sono favorevole all'approvazione sia dell'emendamento 10.1 sia dell'emendamento 10.2.

Colgo questa occasione per chiedere al Presidente e all'Assemblea che in sede di coordinamento vengano apportate le conseguenti modificazioni. Pertanto, l'espressione «agroalimentare e forestale» deve essere sostituita dalle parole: «agricolo, forestale e agroalimentare».

Per quanto riguarda l'articolo 11, desidero sin d'ora rilevare che anche per esso varrà una analoga esigenza, ed anticipo il mio parere favorevole all'inserimento, dopo le parole: «imprenditori agricoli», delle seguenti: «singoli o associati», così come richiesto con l'emendamento 11.1.

GORIA, ministro dell'agricoltura e delle foreste. Signor Presidente, d'accordo con quanto ha sostenuto il relatore, esprimo parere favorevole sugli emendamenti in esame, rinunciando pertanto ad ulteriori motivazioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal senatore Cascia e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dal senatore Cascia e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11:

Art. 11.

(Agevolazioni creditizie)

1. Le operazioni di credito agrario di gestione e di investimento riguardanti imprenditori agricoli possono essere assistite da un concorso pubblico nel pagamento degli interessi, da un contributo in conto capitale o in conto canoni, nel rispetto delle disposizioni comunitarie e delle priorità stabilite dalla normativa nazionale.

2. Il concorso pubblico nel pagamento degli interessi di cui al comma 1 può essere concesso in via anticipata sulla base di un tasso di attualizzazione stabilito periodicamente con decreto del Ministro del tesoro.

3. Le operazioni creditizie di cui al comma 1 non possono superare i tassi massimi di riferimento, fissi o variabili, determinati periodicamente con decreto del Ministro del tesoro, il quale stabilisce le condizioni e le modalità di applicazione.

4. I tassi minimi agevolati annui a carico dei beneficiari che possono essere praticati nelle operazioni di credito agrario assistite dal concorso pubblico sugli interessi, per effetto dell'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono stabiliti, in misura percentuale dei tassi di riferimento fissi di cui al comma 3, con atti di indirizzo e di coordinamento ai sensi della lettera d) del comma 3 dell'articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, emessi d'intesa con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, sentita la Conferenza di cui all'articolo 12 della predetta legge n. 400 del 1988. I predetti tassi minimi agevolati sono ridotti al 50 per cento per i territori meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e per le zone collinari e montane delimitate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, nonché per le aree svantaggiate individuate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 75/268/CEE del Consiglio del 28 aprile 1975, e successive modificazioni e integrazioni.

5. Per le operazioni di investimento e per quelle destinate alla ripresa dell'efficienza produttiva delle aziende agricole danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e calamità naturali, il tasso minimo agevolato è determinato in misura inferiore di almeno il 10 per cento

rispetto a quella prevista per le operazioni di credito di gestione. Alle operazioni di credito destinate alla manutenzione di impianti d'irrigazione gestiti da consorzi di bonifica e d'irrigazione rimasti totalmente o parzialmente inattivi a causa di siccità prolungata, si applica il tasso minimo agevolato nella misura ridotta di cui al comma 4.

6. In caso di applicazione di tassi di riferimento variabili, l'onere a carico dei beneficiari si modifica durante il periodo di ammortamento in connessione con le variazioni del tasso applicato al finanziamento. L'ammontare del concorso negli interessi, che non potrà comunque superare l'onere globalmente a carico del mutuatario, viene quantificato in misura pari a quello che regola le operazioni a tasso fisso.

7. Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in relazione alle esigenze del mercato ed alla evoluzione del sistema delle agevolazioni, può consentire forme di incentivazione diverse da quelle previste dal presente articolo.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: «imprenditori agricoli», inserire le seguenti: «singoli o associati».

11.1

CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI,
SCIVOLETTO

Al comma 1 sopprimere le parole: «o in conto canoni».

11.3

IL RELATORE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. L'attività di locazione finanziaria svolta a favore degli imprenditori agricoli può essere assistita da un contributo in conto canoni».

11.4

IL RELATORE

Al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e» inserire le seguenti: «fino al 50 per cento».

11.2

CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI,
SCIVOLETTO

Invito i presentatori ad illustrarli.

MARGHERITI. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 11.1, non è necessario procedere ad una sua illustrazione in quanto il relatore ha già preannunciato il proprio parere favorevole.

Con l'emendamento 11.2 tendiamo a stabilire una misura massima per le agevolazioni per le aree svantaggiate e a consentire la possibilità di manovra in base alle reali diversità esistenti in tali aree. Il comma 4

dell'articolo 11 prevede giustamente che le agevolazioni sui tassi di interesse per operazioni di credito agrario siano ridotte nel Mezzogiorno del 50 per cento. Si estende, altrettanto giustamente, tale agevolazione alle aree collinari e montane considerate depresse, così come delimitate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 984 del 1977. Tuttavia, siccome non sembra possibile nè utile considerare tutte queste aree allo stesso modo, con gli stessi livelli di svantaggio (essendo collocate nel Centro-Nord e quindi in situazioni abbastanza diversificate), noi proponiamo che le ulteriori agevolazioni possano essere di volta in volta stabilite non al 50 per cento, ma fino ad un massimo del 50 per cento.

Penso che sarebbe bene consentire questa possibilità di manovra e di diversificazione anche per le zone del Mezzogiorno, dove esistono – come sappiamo – aree importanti di agricoltura sviluppata, moderna e competitiva. Tuttavia, mi rendo conto delle maggiori difficoltà che si registrano nelle regioni meridionali nell'esercitare questo tipo di valutazione e di selezione. Pertanto, non poniamo anche tale questione, che invece riteniamo imprescindibile per le aree di collina e di montagna del Centro-Nord che – ripeto – sono molto diversificate tra loro quanto a redditività e a svantaggi.

MORA, *relatore*. Signor Presidente, gli emendamenti che ho presentato hanno un contenuto tecnico. In particolare, con l'emendamento 11.4 propongo che l'attività di locazione finanziaria svolta a favore degli imprenditori agricoli possa essere assistita da un contributo in conto canoni. È un emendamento che si illustra da sè.

Signor Presidente, se lei permette, colgo questa occasione per esprimere il mio parere sui restanti emendamenti presentati all'articolo 11.

Il mio parere è favorevole sull'emendamento 11.1, proposto dal senatore Cascia e da altri senatori, anche qui con la raccomandazione che, in sede di coordinamento, laddove appare l'espressione «imprenditori agricoli», siano aggiunte – del resto, credo che il senatore Margheriti sia d'accordo al riguardo – sempre le parole «singoli e associati», per non far apparire diversità di trattamento che non sono nello spirito dell'emendamento.

Esprimo, altresì, ovviamente parere favorevole in merito agli emendamenti 11.3 e 11.4, mentre non sono d'accordo con l'emendamento 11.2. La distanza tra le posizioni non è molta; la differenza è che il senatore Margheriti propone di inserire le parole «fino al 50 per cento», mentre noi siamo dell'avviso di mantenere il 50 per cento. È ben vero che già la legge prevede l'esercizio di questa discrezionalità su iniziativa del Ministero dell'agricoltura, tuttavia ci pare preferibile e più significativo, nella direzione in cui, peraltro, si muove anche l'emendamento del senatore Margheriti, mantenere il nostro testo.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* GORIA, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, il parere è favorevole all'emendamento 11.1, in relazione al quale mi

associo all'esigenza, già espressa dal relatore, di procedere alla necessaria omogeneizzazione del testo in sede di coordinamento. Esprimo, altresì, parere favorevole agli emendamenti 11.3 e 11.4, mentre concordo con il parere contrario espresso dal relatore sull'emendamento 11.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dal senatore Cascia e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.4, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.2, presentato dal senatore Cascia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 11, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12:

Art. 12.

(Garanzia sul rischio di cambio)

1. Per le operazioni effettuate con provvista sui mercati esteri, anche a favore di società a prevalente capitale pubblico, cui partecipino imprenditori agricoli o loro organismi associativi, può essere concessa garanzia pubblica sul rischio di cambio, nel rispetto delle condizioni fissate con decreto del Ministro del tesoro.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad accordare garanzie per il rischio di cambio sui prestiti contratti all'estero ai sensi dell'articolo 13, terzo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, per un controvalore massimo di ulteriori 400 miliardi di lire per il 1991, in

aggiunta all'autorizzazione fissata dal comma 9 dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, di 1.000 miliardi di lire per il 1992 e di 1.000 miliardi di lire per il 1993».

12.1

CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI,
SCIVOLETTO, SPOSETTI

Ricordo che su tale emendamento è stato espresso parere contrario da parte della 5^a Commissione.

Invito i presentatori ad illustrarlo.

MARGHERITI. Signor Presidente, in realtà, questo emendamento è estraneo alla legge di riforma che stiamo approvando perchè, pur concernendo alcune forme di credito agrario, è attinente a forme dello stesso realizzate all'estero, tanto è vero che prevede finanziamenti per garantire il rischio di cambio sui crediti esteri.

Pertanto, pur essendo consapevoli della necessità dei crediti esteri e di garantire il rischio di cambio, tenuto conto anche del pronunciamento della 5^a Commissione, ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 12.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13:

Art. 13.

(Agevolazioni particolari a favore di organismi associativi)

1. A favore delle cooperative agricole e loro consorzi, nonché delle associazioni dei produttori agricoli e loro unioni riconosciute, che gestiscono impianti di lavorazione, trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, si applica il tasso agevolato, nella misura ridotta di cui al comma 4 dell'articolo 11, anche sulle operazioni di credito agrario destinate:

a) alle anticipazioni da corrispondere ai soci conferenti, limitatamente ai loro prodotti;

b) alla capitalizzazione degli organismi cooperativi.

2. Qualora le iniziative destinate al miglioramento delle condizioni di trasformazione, lavorazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, ammesse a finanziamento in base alla normativa comunitaria, siano effettuate dagli organismi associativi di cui al comma 1, il tasso agevolato nella misura ridotta di cui al comma 4 dell'articolo 11 sarà inferiore di un punto percentuale per le operazioni integrative concedibili. Quest'ultimo tasso minimo si applica anche alle operazioni di credito agrario destinate al risanamento ed allo sviluppo dei medesimi organismi associativi.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 14:

Art. 14.

(Requisiti richiesti per le agevolazioni alle cooperative)

1. Le agevolazioni creditizie di cui all'articolo 13 si applicano alle cooperative agricole e loro consorzi nei quali il rapporto economico con i soci risulti superiore al 50 per cento del totale e sono estese alle cooperative di servizi agricoli e a quelle di gestione dei terreni.

2. Per la definizione del rapporto economico si fa riferimento:

- a) per le cooperative di trasformazione e di commercializzazione, al prodotto conferito dai soci o trasformato e commercializzato;
- b) per le cooperative di servizi agricoli, ai beni venduti e ai servizi prestati;
- c) per le cooperative di gestione dei terreni, al lavoro prestato.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo.

14.1

IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

MORA, *relatore*. Signor Presidente, si tratta di un emendamento che registra il fatto che la norma è già prevista, in linea di indirizzo, con l'articolo 16; inoltre, anche in vista della nuova legge sulla cooperazione, ci pare giusto espungere questo articolo dal testo in esame.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* GORIA, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, il parere del Governo è favorevole e vorrei, nell'esprimerlo, sottolineare quello che il senatore Mora ha già detto, che forse merita una particolare enfasi. Nessuno, sopprimendo questo articolo, immagina di indebolire la posizione del movimento cooperativo: ci mancherebbe altro. Si prende soltanto atto del fatto che all'articolo 16, con la dizione: «Le suddette agevolazioni sono concesse agli organismi cooperativi che esercitano esclusivamente attività di trasformazione di prodotti agricoli, a condizione che il conferimento di prodotti da parte dei soci costituisca almeno il 51 per cento della produzione globale trasformata», si sostiene la stessa indicazione contenuta nell'intero articolo 14, con la differenza che il testo di tale articolo risulta molto più oscuro nella sua interpretazione rispetto a quello citato.

Quindi mi permetterei di sottolineare la valenza tecnica dell'emendamento, che tende ad evitare una ripetizione della stessa indicazione nella forma meno idonea.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

DIANA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* DIANA. Signor Presidente, a me sembra giusta ed opportuna la sottolineatura dell'esigenza del superamento di rigide classificazioni e dell'ampliamento della sfera di intervento del credito agrario anche a nuovi enti e a nuove attività finora non finanziabili. Si tratta di un fatto certamente positivo, ma occorre tenere presente che vi è un problema di provvista, soprattutto per il lungo periodo.

Credo che tutto sommato una soluzione avrebbe potuto essere quella indicata nell'emendamento 12.1 che è stato testè ritirato. Io stesso avevo presentato un disegno di legge che più o meno si muoveva in questa direzione, che è poi quella tracciata dalla legge n. 887, la cosiddetta «legge Marcora» sul ricorso al prestito estero, che rappresenta uno strumento indubbiamente utile ma che in questi sette anni di applicazione ha ottenuto stanziamenti di poco superiori al 50 per cento della previsione iniziale e comunque insufficienti a soddisfare la domanda.

Nel votare a favore di questo emendamento, credo che si debba rivolgere al Governo l'invito a valutare questa carenza di finanziamenti; la 5^a Commissione ha ritenuto, per mancanza di copertura, non accoglibile l'emendamento presentato dai colleghi del PDS, ma il problema dei finanziamenti resta e se non troverà una soluzione vi è il rischio di approvare una buona legge che però non potrà essere effettivamente operativa. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. L'emendamento 14.1 tende alla soppressione dell'intero articolo 14, ed è l'unico emendamento presentato.

Metto quindi ai voti il mantenimento dell'articolo.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15:

Art. 15.

(Programmi per la commercializzazione dei prodotti agricoli)

1. Per la realizzazione di programmi di commercializzazione di prodotti agricoli sui mercati nazionali, le cooperative agricole e loro consorzi, nonché le associazioni di produttori agricoli e loro unioni riconosciute, anche se associati ad imprese nazionali ed estere operanti nel settore industriale o della distribuzione ai fini dell'attuazione dei programmi medesimi, possono ottenere mutui di investimento al tasso

agevolato nella misura ridotta di cui al comma 4 dell'articolo 11, in proporzione al loro grado di partecipazione al capitale sociale.

2. I programmi, di durata fino a cinque anni, possono comprendere le seguenti azioni:

- a) l'organizzazione della produzione, della distribuzione e delle vendite;
- b) il controllo qualitativo del prodotto;
- c) la pubblicità e le attività promozionali;
- d) le pubbliche relazioni;
- e) le ricerche di *marketing*;
- f) l'utilizzazione di esperti di *marketing*;
- g) le iniziative per l'innovazione e la diversificazione produttiva, per l'individuazione di migliori tecniche di lavorazione e di più razionali sistemi di trasporto e di confezionamento;
- h) le indagini di mercato.

3. I programmi potranno comprendere, inoltre, la dotazione di strutture per l'immagazzinamento e la lavorazione del prodotto, nonché di mezzi di trasporto e di attrezzature.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16:

Art. 16.

(Condizioni per la concessione delle agevolazioni creditizie a favore degli organismi cooperativi)

1. Le agevolazioni creditizie disciplinate dalla presente legge sono concesse alle cooperative agricole e loro consorzi subordinatamente al rispetto delle condizioni stabilite con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, con particolare riguardo a quelle relative alla composizione sociale, al grado di capitalizzazione, all'obbligo dei conferimenti ed all'adozione di schemi uniformi di bilancio elaborati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, o dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Le suddette agevolazioni sono concesse agli organismi cooperativi che esercitano esclusivamente attività di trasformazione di prodotti agricoli, a condizione che il conferimento di prodotti da parte dei soci costituisca almeno il 51 per cento della produzione globale trasformata.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo la parola: «capitalizzazione» inserire le seguenti: «, anche in rapporto ai programmi di investimento».

Al comma 2, sostituire le parole: «Le suddette agevolazioni sono concesse agli organismi cooperativi che esercitano esclusivamente attività di trasformazione di prodotti agricoli,» con le altre: «Le agevolazioni agli organismi cooperativi che esercitano esclusivamente attività di trasformazione dei prodotti agricoli sono concesse».

16.2

IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarli.

MORA, *relatore*. Sono due emendamenti che vanno nel senso di una maggiore razionalizzazione e di una migliore comprensione della norma. In particolare, l'emendamento 16.1 aggiunge all'espressione «capitalizzazione» anche il riferimento ai programmi di investimento, mentre il 16.2, come è facile intuire dalla lettura, propone una correzione meramente formale.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GORIA, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 16, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi:

Art. 17.

(Fondo interbancario di garanzia)

1. La garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, assiste i mutui di investimento nonchè i prestiti di gestione agevolati, quando siano erogati a favore dei soggetti previsti dalla normativa che disciplina il Fondo interbancario di garanzia e degli imprenditori agricoli a titolo principale di cui all'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153.

2. Ad integrazione di quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni

ed integrazioni, è consentito il perfezionamento di transazioni nella fase di escussione delle garanzie primarie, da attuarsi di intesa con il Fondo interbancario di garanzia ed alle condizioni che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Nel caso in cui la transazione sia perfezionata, la garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia copre il 60 per cento della perdita subita dall'istituto finanziatore.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 18.

(Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia)

1. La sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, di cui agli articoli 20, 21 e 22 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, assiste le operazioni di investimento previste dalla normativa comunitaria in materia di miglioramento della efficienza delle strutture agrarie e quelle di risanamento e sviluppo delle cooperative agricole e loro consorzi di rilevanza nazionale nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli.

2. La sezione di cui al comma 1 può altresì accordare in favore di coltivatori diretti, che non siano in grado di prestare garanzie ritenute idonee dagli istituti finanziatori, una fidejussione, ai sensi dell'articolo 20 della citata legge n. 153 del 1975, a fronte di operazioni di credito agrario di investimento a tasso agevolato.

3. La parte di finanziamento non coperta dalla fidejussione potrà fruire della garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia nei limiti ed alle condizioni previsti dalla normativa che ne regola l'attività.

4. Le cambiali di cui all'articolo 10 della legge 28 novembre 1965, n. 1329, emesse dai soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge e scontate entro sei mesi dalla data di emissione presso gli istituti ed enti esercenti il credito agrario, sono equiparate a tutti gli effetti alle cambiali agrarie. Le predette cambiali devono contenere anche l'ubicazione dell'azienda nella quale sono utilizzate le macchine acquistate.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 19.

(Disposizioni varie)

1. Sono ridotti alla metà della tariffa vigente gli onorari dei notai per le stipulazioni concernenti le operazioni di credito agrario previste dalla presente legge.

2. Qualora si faccia luogo alla stipula di due contratti, il condizionato ed il definitivo con relativo atto di quietanza, essi sono considerati, agli effetti degli onorari notarili, come una sola stipula.

3. Relativamente al consolidamento ed alla escussione delle garanzie nonchè alla riscossione dei loro crediti, gli istituti e le sezioni di credito agrario godono degli stessi privilegi spettanti agli istituti di credito fondiario.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 20:

Art. 20.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Sono abrogate le norme contenute nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e nel decreto ministeriale 23 gennaio 1928, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 2 febbraio 1928, recante le relative norme regolamentari, e successive modificazioni ed integrazioni, fatta eccezione per gli effetti connessi all'applicazione di leggi statali e regionali di incentivazione creditizia vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che agli stessi facciano esplicito riferimento. Sono abrogati, altresì, gli articoli 10, 11 e 13 della legge 1° agosto 1981, n. 423, nonchè l'articolo 7 del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1975, n. 125.

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 dell'articolo 6, gli istituti ed enti indicati allo stesso articolo 6 restano abilitati ad operare per le finalità e per i settori previsti dalle disposizioni legislative ed amministrative vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le operazioni creditizie poste in essere anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, già assistite dalla garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia e dalla fidejussione della sezione speciale del Fondo medesimo, conservano tale forma di garanzia.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il comma 2.

20.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Invito il relatore ad illustrarlo.

MORA, *relatore*. Signor Presidente, con la nuova formulazione dell'emendamento, propongo di sopprimere il comma 2 dell'articolo 20 che, essendo venuta meno, per le ragioni più volte richiamate, la delega legislativa, non appare più giustificato.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

* GORIA, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, il parere del Governo su questo emendamento è assolutamente favorevole. Ho la sensazione che questa sia l'ultima occasione per il Governo di intervenire su questa legge e vorrei rubare alla cortesia del Senato un minuto per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito ad arrivare a questo punto, che mi sembra molto vicino al traguardo finale. Quella che si sta compiendo è probabilmente un'azione non definitiva; il senatore Cascia, con grande realismo, ha espresso qualche timore che in questa legislatura il provvedimento non possa essere approvato anche dalla Camera dei deputati. Resta comunque un atto di grande importanza, non solo perchè, come i colleghi sanno, l'approvazione del Senato salverebbe il provvedimento che dovrebbe essere poi esaminato con procedura ordinaria nella prossima legislatura, soltanto dall'altro ramo del Parlamento, ma perchè esso dà un'indicazione precisa sui contenuti. Sono esattamente 64 anni che si dibatte di un sistema che è stato, secondo me, anche glorioso ma che, ahimè, ha subito il segno del tempo.

Nel ribadire l'importanza dell'approvazione cui si accinge il Senato, desidero ringraziare tutti coloro – il relatore ma anche i rappresentanti dell'opposizione – che hanno contribuito, pur mantenendo qualche divergenza, alla definizione del testo.

Mi auguro che, nel prosieguo, il dibattito si estenda anche all'esterno di quest'Aula e che contribuisca ad appianare le ultime differenze di vedute.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 20.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 20, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

*(Proroga delle disposizioni di cui alla legge
8 novembre 1986, n. 752)*

1. L'efficacia delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, è differita al 31 dicembre 1991.

2. Per l'anno 1991 è autorizzata la spesa di lire 2.720 miliardi, di cui lire 1.749 miliardi per gli interventi di competenza delle regioni e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano.

3. Al riparto delle somme di cui al precedente comma tra le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano e tra le azioni di competenza governativa, provvede il CIPE, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge.

4. All'onere derivante dal presente articolo, determinato in lire 2.720 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente utilizzazione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi programmatici in agricoltura e nel settore della forestazione".

20.0.2

CASCIA, CASADEI LUCCHI, LOPS, MARGHERITI,
SCIVOLETTO, SPOSETTI

Ricordo che su questo emendamento la 5^a Commissione ha espresso parere contrario.

Invito i presentatori ad illustrarlo.

MARGHERITI. Il parere contrario della 5^a Commissione non dovrebbe essere motivato dalla mancanza di copertura finanziaria, in quanto la legge di cui tratta l'emendamento è già stata prorogata nel luglio scorso con i relativi finanziamenti. Comunque, visto tale parere contrario, ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

CASADEI LUCCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASADEI LUCCHI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, una breve dichiarazione di voto su questo importante provvedimento, che tante attese ha creato nel paese trattando di un settore in cui si sentiva la necessità di una profonda modificazione.

Credo che l'inadeguatezza della legge quadro del 1928 sul credito agrario fosse in qualche modo evidente già 64 anni fa, come poc'anzi ha ricordato il Ministro. Noi riteniamo che tale strumento sia stato funzionale in questo lungo lasso di tempo più agli istituti erogatori del credito che all'imprenditore agricolo, specie se piccolo e quindi ancora più esigente di intervento creditizio. Tale inadeguatezza, resasi sempre più evidente nel corso di questi ultimi anni nel corso dei quali la trasformazione e l'innovazione hanno incalzato anche il settore primario, avrebbe dovuto imporre una radicale riforma tanto più in vista della dimensione europea che verrà ad assumere, oltre alla politica agricola, l'intero sistema dell'intermediazione finanziaria.

Il progetto di riforma scaturito dalla Commissione ed oggi – dobbiamo prenderne atto – dall'Assemblea presenta certo alcune innovazioni, anche grazie allo stimolo, alle proposte e agli emendamenti del nostro Gruppo, quali le specializzazioni degli istituti, il loro riordino, l'attenuazione dei vincoli di destinazione del credito con la sola

distinzione tra quello di gestione e quello di investimento, il superamento del carattere fondiario, legato alla proprietà della terra, del credito di finanziamento, che invece è assegnato alle imprese in quanto tali, l'allargamento delle modalità di provvista, le erogazioni particolari a favore del Mezzogiorno, delle zone svantaggiate e di quelle collinari e montane e degli organismi associativi, un miglioramento del sistema delle garanzie che così risulterà meno vessatorio rispetto al passato.

Tuttavia non si può certo affermare che il testo che ci accingiamo a votare costituisca quella svolta che i tempi e le esigenze esigono; non si tratta di pretendere il futuribile o di azzardi sperimentali, ma solo di rispondere più adeguatamente, con meno ancoraggi alle posizioni vecchie, a ciò che la società ed il mondo produttivo hanno maturato, evitando di creare nuovi squilibri. È ad esempio certamente opportuno estendere il credito agrario a tutte le attività che attengono al processo produttivo agroalimentare, essendo indispensabile per lo sviluppo del settore primario una moderna e diffusa industria alimentare nella quale siano protagonisti diretti anche i produttori agricoli.

Tale estensione, infatti, non può comportare una squilibrata competizione nell'utilizzo delle risorse di cui non conosciamo il volume ma che certamente non potranno considerarsi infinite o comunque molto ampie; un utilizzo di risorse da parte di grandi gruppi di industriali che possono già attingere ad altre forme di credito o di finanziamento, specie alla luce dell'esasperata fase di finanziarizzazione dell'economia che si è verificata.

Da ciò la nostra proposta, che la maggioranza non ha voluto approvare, che al credito agrario avessero potuto accedere in particolare quegli imprenditori agricoli, singoli o associati, che si cimentano anche negli altri comparti della filiera agroalimentare, nonché le imprese del settore purchè di piccole e medie dimensioni, cioè quelle che non hanno accesso al mercato finanziario. La nostra insistita pressione ha ottenuto comunque il non trascurabile risultato che almeno il credito agevolato venga totalmente riservato all'imprenditoria agricola strettamente intesa, diversamente da quanto era previsto nel testo originario.

Un punto di mancato adeguamento al sistema - ne abbiamo parlato fino a poco fa - è certamente il mantenimento di forme arcaiche nello esercizio di attività creditizie surrettizie da parte di enti non creditizi, addirittura formalmente privi di vigilanza da parte dell'istituto centrale. Infatti il credito in natura e la cambiale agraria, tuttora esercitati solo dai consorzi agrari sopravvissuti, oltre che consentire di lucrare, attraverso i meccanismi di sconto, differenze di tassi a soggetti per di più diversi dagli imprenditori agricoli, contrasta con le normative vigenti nella realtà europea e con le moderne condizioni di concorrenza nell'intermediazione creditizia. Si vuole cioè tenere in vita un istituto che offre solo apparenti vantaggi all'attività agricola, perchè in realtà si rischia di continuare a porre in condizioni di subordinazione gli agricoltori, di non favorire la competitività nella commercializzazione dei mezzi tecnici e l'uso di forme più adeguate e moderne, quale il conto corrente agrario.

Signor Presidente, non mi soffermo su altri aspetti, già peraltro illustrati nel corso del dibattito; la valutazione che noi diamo del provvedimento così come si presenta al momento della votazione finale è che si tratti di un'altra occasione mancata. Certo, vi sono alcune innovazioni significative, che sono il risultato, come ho detto, della

nostra iniziativa, ma non certamente tali da indurci ad esprimere sul complesso del provvedimento un voto favorevole.

Pertanto annuncio che il Gruppo del PDS esprimerà un voto di astensione. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

MICOLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICOLINI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, un ringraziamento particolare da parte della Democrazia cristiana va rivolto al relatore che, in qualche misura, ha saputo mettere a punto il provvedimento nella sua completezza e dare una risposta articolata.

L'esigenza di adeguare le disposizioni normative sul credito agrario ai mutamenti del mercato, ad una dimensione europea ed internazionale dell'economia agricola non può prescindere dal considerare il settore primario all'interno di un sistema che voglia essere più efficiente ed organizzato.

La disponibilità del credito rappresenta, in quest'ottica, uno degli elementi fondamentali per il pieno inserimento del settore nel sistema economico del nostro paese.

Il problema del costo del denaro e delle condizioni delle operazioni creditizie rimane naturalmente centrale.

Le misure dei tassi di riferimento, anche nel corso dell'ultimo anno, si sono mantenute a livelli abbastanza alti: per l'esercizio, sopra il 14 per cento e, per il miglioramento, intorno al 16-17 per cento. Non si tratta evidentemente di condizioni compatibili con la redditività delle imprese agricole e con il loro sforzo di modernizzazione e di ristrutturazione.

L'ottenimento di tassi sopportabili è tradizionalmente collegato alla provvista ed in questa direzione ci siamo, in precedenza, adoperati per mantenere e sviluppare la raccolta in valuta sul mercato estero e per favorire la raccolta del risparmio da parte degli istituti ed enti esercenti il credito agrario.

Nuovi soggetti quindi, che attingeranno al credito agrario, obbligheranno comunque in futuro il Governo ad assicurare al settore solo e prettamente agricolo l'apposita copertura. Ed in questa direzione si muove il provvedimento al nostro esame, laddove conferma ed affina gli strumenti della raccolta, consentendo, ad esempio, agli istituti di emettere certificati di deposito anche a breve termine (articolo 8).

Fra gli aspetti di maggiore rilievo va segnalato il superamento del modello di credito agrario presente nell'ordinamento del 1928, ritagliato su singole e specifiche operazioni e che limita la erogazione dei prestiti entro i limiti dell'effettivo fabbisogno dei terreni.

Il nuovo provvedimento lega l'erogazione del credito alle esigenze di gestione e di investimento delle imprese, con conseguente suddivisione del credito a seconda della durata e non più a seconda della destinazione delle superfici (articoli 1 e 2).

Assumono, altresì, particolare importanza le innovazioni introdotte in ordine alle garanzie che riducono ulteriormente il peso che, sulla capacità di finanziamento delle attività agricole, conservava la rendita fondiaria, spostando la base delle garanzie verso un tipo fiduciario.

Bisogna, in proposito, fare in modo che le disposizioni all'articolo 3, che demandano all'accordo tra le parti la valutazione delle garanzie sottostanti alle operazioni, non si rivelino mere affermazioni di principio.

In sostanza, si richiedono, come elemento di novità, valutazioni dell'impresa al posto di burocratiche verifiche di operazioni di per sè indifferenti ad una conduzione dell'azienda agricola.

Ma valutazioni di impresa anzichè accertamenti di operazioni presuppongono anche una capacità operativa dei soggetti eroganti che dovranno saper misurare le capacità professionali al momento della richiesta e verificare la funzionalità del credito all'impresa, superando il tradizionale garantismo del sistema bancario.

Il progetto al nostro esame prevede, altresì, agevolazioni particolari per gli organismi associativi, disciplinando anche le condizioni di erogazione, sul presupposto di voler incoraggiare tali forme favorendone l'accesso al credito.

In particolare, si stabiliscono misure ridotte del tasso minimo agevolato per operazioni destinate alle anticipazioni ai soci, alla capitalizzazione, al risanamento, allo sviluppo, alla realizzazione di programmi di commercializzazione (articoli 13 e 15).

Al riguardo, sono da ritenere necessario corollario e completamento di tali interventi le norme contenute nell'articolo 16 che stabiliscono le condizioni per la loro concessione.

La volontà legislativa è quella di adottare un quadro di riferimento stabile entro cui gli enti cooperativi acquisiscano certezza giuridica in ordine ai loro comportamenti e valutare, per le attività di trasformazione, in quale proporzione può avvenire il ricorso ad approvvigionamenti del mercato senza alternarne il carattere agricolo.

Per questi ed altri aspetti già evidenziati nella relazione della Commissione agricoltura si raccomanda a nome della Democrazia cristiana l'approvazione del provvedimento con l'auspicio di contribuire ad allentare la pressione degli attuali vincoli e soprattutto di ottenere un corretto svolgimento dei rapporti tra enti erogatori e destinatari del credito. *(Applausi dal centro)*.

MOLTISANTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLTISANTI. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi senatori, dopo ben 64 anni ci apprestiamo a modificare una legge che risale appunto al periodo fascista. Il disegno di legge in discussione reca nuove disposizioni che tendono a meglio caratterizzare, in vista anche della liberalizzazione del mercato unico europeo, a partire dal 1993, il settore del credito agrario e rappresenta lo strumento creditizio in relazione anche alla fase evolutiva tecnologica e sociale alla quale è stata e sarà interessata l'agricoltura italiana, che sarà sempre più coinvolta nei processi di adeguamento e di sviluppo sia a livello aziendale sia a livello di attività di impresa per poter garantire ai produttori agricoli remunerazioni di più alto livello.

Presidenza del presidente SPADOLINI

(Segue MOLTISANTI). Pertanto l'allargamento della sfera di attività del credito agrario all'intero sistema integrato agroalimentare è costruito in modo da potersi confrontare con i problemi che matureranno e inevitabilmente si svilupperanno oltre che con l'unificazione dei mercati anche con la maggiore dinamizzazione della concorrenza, con il libero movimento dei capitali, con l'ampliamento e la diversificazione delle scelte bancarie e con la tendenza a dare spazio ai gruppi polifunzionali nell'ambito bancario.

La legge 5 luglio 1928, n. 1760, riteniamo che non risponda più (questo del resto è il giudizio unanime di quanti vi sono comunque interessati; mi riferisco naturalmente a coloro che operano nel mondo dell'agricoltura) ad alcune importanti esigenze. Mi riferisco innanzitutto al fatto che il credito agrario non può più essere considerato nei termini tradizionali di credito di conduzione e di miglioramento, ma vada considerato in quelli di supporto alla funzione produttiva del soggetto agricolo inteso nel più largo senso della parola; funzione, peraltro, riproposta in un'ottica allargata alla trasformazione e alla commercializzazione operate dagli stessi soggetti agricoli, tra i quali si sono inserite, a fianco degli imprenditori agricoli, le cooperative e le associazioni dei produttori, dando così un volto ed un ruolo decisamente nuovi all'intera economia agraria ed in particolare alla filera agroalimentare e quindi al sistema agroindustriale.

Noi riteniamo che la cambiale agraria non possa assolutamente essere considerata un istituto superato e tanto meno obsoleto, in quanto continua senz'altro a svolgere una funzione di primo piano di cui sarebbe errato non tenere conto, come del resto ha avuto modo di sostenere il senatore Sanesi intervenendo sull'emendamento presentato dal Gruppo del Partito democratico della sinistra contro la cambiale agraria.

È vero, il disegno di legge che ci apprestiamo a votare e circa il quale esprimeremo un voto favorevole rappresenta una piccola misura in favore degli agricoltori, che tuttavia non potrà risolvere i gravi ed annosi problemi che investono l'agricoltura, che appunto viene considerata il pilastro portante dell'intera economia nazionale.

Con la mia parte politica ritengo, pertanto, che l'approvazione del presente provvedimento rappresenti una boccata di ossigeno per l'agricoltura e soprattutto per coloro che con tanto sacrificio ma con alto senso di responsabilità vivono i problemi che appartengono alla grande famiglia agricola e al mondo dell'agricoltura, consapevole e convinta come sono che l'uomo nei campi vale ancora qualcosa. (*Applausi dalla destra. Congratulazioni*).

SIGNORI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SIGNORI. Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, il Gruppo dei senatori socialisti voterà a favore del provvedimento in esame, poichè esso tende ad introdurre alcuni elementi di novità e di modernizzazione in un settore, quello del credito agrario, la cui legislazione ha oltre sessant'anni. In questo periodo ne è passata di acqua sotto i ponti; anche il credito agrario è invecchiato e non è più aderente ai tempi che stiamo vivendo.

D'altronde sappiamo bene, così come è scritto nella relazione al disegno di legge, che la disponibilità di credito rappresenta una delle condizioni più importanti per sostenere lo sforzo delle imprese agricole in questa fase di modernizzazione e ristrutturazione, che vede l'agricoltura sempre maggiormente integrata con il resto del sistema agroalimentare.

Secondo i dati forniti dalla Banca d'Italia, nel corso del 1988 si è registrato un peggioramento del rapporto di indebitamento globale dell'agricoltura ed un indebolimento della struttura finanziaria aziendale.

È sufficiente, signor Presidente, compiere una visita, anche frettolosa, nelle nostre campagne, in quelle della Maremma, della Toscana, del paese in genere, per rendersi conto dello stato di grave difficoltà in cui versano le famiglie che lavorano la terra.

Comunque ciò non si verifica soltanto in Toscana, soltanto nella Maremma, ma nell'intero paese. La mancanza di programmazione in agricoltura rappresenta uno dei motivi che sta alla base di tali difficoltà. Si decide, per esempio, di prevedere degli incentivi per dar luogo all'allevamento del bestiame e all'impianto di vigneti e di frutteti. In seguito, anche dopo breve tempo, vengono concessi incentivi per l'abbattimento di quegli stessi capi di bestiame e per espiantare i vigneti e i frutteti che prima erano stati finanziati.

Signor Presidente, onorevole Ministro, colgo questa occasione per evidenziare una situazione che d'altra parte voi già conoscete. Quando si verificano calamità naturali, quando c'è siccità, gelo, quando si registrano danni ingenti provocati dalle inondazioni, dalle esondazioni, si assiste ad un accorrere di autorità e di esperti che dicono che bisogna porre rimedio ed assicurano ai contadini che ciò verrà fatto in tempi rapidi, se non addirittura rapidissimi. In Maremma, in Toscana e in altre zone del nostro paese vi sono centinaia, migliaia di coltivatori diretti che ancora attendono di essere indennizzati dai danni provocati dalla siccità, dal gelo e dalle inondazioni di alcuni anni fa. Poi ci si lamenta delle Leghe, della disaffezione verso la politica e le istituzioni! Le Leghe crescono, come cresce la disaffezione nei confronti delle istituzioni, dei partiti, del Parlamento, dei Governi precedenti e di quello attuale nella misura in cui non si tiene fede agli impegni assunti con i coltivatori. Non si tiene fede a tali impegni assunti con la collettività, si introduce il tarlo del dubbio e si porta una categoria emerita, come quella dei lavoratori della terra, ad una completa disaffezione.

Per questi motivi, signor Presidente, a nome del Gruppo del Partito socialista italiano, dichiaro che voteremo a favore del provvedimento al nostro esame. *(Applausi dalla sinistra e dal centro-sinistra. Congratulazioni).*

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 2048 nel suo complesso.

È approvato.

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 914, 1614 e 2003.

Deliberazione sul parere espresso dalla 1^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, recante trasformazione degli enti pubblici economici, dismissione delle partecipazioni statali ed alienazione di beni patrimoniali suscettibili di gestione economica» (3150) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione sul parere espresso dalla 1^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonché dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente per il disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, recante trasformazione degli enti pubblici economici, dismissione delle partecipazioni statali ed alienazione di beni patrimoniali suscettibili di gestione economica», già approvato dalla Camera dei deputati e collegato alla manovra finanziaria.

Il parere della 1^a Commissione, espresso mercoledì 15, è favorevole alla sussistenza dei presupposti.

L'Assemblea si deve ora pronunciare su tale parere, secondo la richiesta formulata, ai sensi dall'articolo 78, comma 3, del Regolamento, dal prescritto numero di senatori.

Domando all'estensore del parere, senatore Murmura, se intende intervenire.

MURMURA, *relatore*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore.

MURMURA, *relatore*. Signor Presidente, il decreto-legge n. 386 del 1991, sulla sussistenza dei requisiti di costituzionalità del quale l'Assemblea del Senato è chiamata a pronunciarsi dopo il parere favorevole espresso dalla 1^a Commissione, prevede, con la trasformazione in società per azioni degli enti parastatali, dismissioni mobiliari e azionarie collegate ad uno sforzo di razionalizzazione delle partecipazioni possedute dagli enti, in un quadro di riconoscimento per l'autonomia e

per le responsabilità gestionali, e prevede, altresì, con particolari deroghe urbanistiche, incidenti sulle competenze degli enti locali tradizionali, intorno a cui esiste un nostro parere di merito contrario, l'alienazione di compendi demaniali, identificati dal Consiglio dei ministri, la cui valutazione deve essere compiuta da un comitato tecnicamente assai qualificato.

Queste modifiche della situazione degli enti a partecipazione statale debbono avvenire in conformità agli orientamenti e alle indicazioni di politica economica ed industriale, la cui formulazione viene rimessa al CIPE, al Governo e, quindi, per alcuni punti, partecipata e avallata dal Parlamento.

Il decreto-legge contiene, altresì, norme precise sulle procedure da seguire, sulle successioni di carattere giuridico, sulle nomine nelle assemblee e nei collegi sindacali, sull'apertura e sulla diffusione del capitale azionario, al fine di evitare concentrazioni, sulla non dispersione dei proventi delle gestioni e prevede, inoltre, l'obbligo di informare di tutte queste procedure il Parlamento.

Non entro nel merito, signor Presidente, onorevoli colleghi, della norma regolamentare relativa alla possibilità di un dibattito sui presupposti di costituzionalità, una volta che è stato rimesso, dalla stessa Commissione affari costituzionali, il parere di merito che contiene – come accennavo poc'anzi – una valutazione negativa sui commi 16 e 17 dell'articolo 2 del decreto-legge. Non entro nel merito di tale questione per rispetto alle funzioni e alle decisioni della Presidenza ed anche perchè a noi interessa la valutazione definitiva sulla sostanza del problema.

Noi qui stasera siamo chiamati a decidere sulla sussistenza dei requisiti di costituzionalità, di cui all'articolo 77 della Costituzione, del provvedimento in esame. Esso rientra – come tutti ben sappiamo – nella manovra finanziaria approvata dal Parlamento, rispetto alla quale vi è stato un richiamo pertinente del Presidente della Repubblica a che il bilancio fosse tale e non uno «sbilancio», ossia affinché venisse prevista tassativamente la copertura delle spese, richiamo nascente anche da sollecitazioni provenienti, quando di questa manovra si discusse, da parte di alcuni Gruppi dell'opposizione presenti in quest'Aula del Senato.

Non vi è, quindi, nell'adozione del decreto in esame, una discrezionalità, ma sussisteva e sussiste l'obbligo del Governo a presentare un provvedimento di urgenza, per la cui approvazione la questione di fiducia non rappresenta – a mio avviso – un espediente tattico, bensì un fatto doveroso di coerenza rispetto alla manovra complessiva, per le ragioni che ho poc'anzi enunciato. Questa normativa rappresenta, altresì, un adeguamento per lo Stato, in quanto la legge n. 142 ha aperto, per gli enti locali, la prospettiva della privatizzazione dei servizi sia sotto il profilo organizzatorio sia come occasione per la valorizzazione e la mobilitazione dei capitali privati. Ora, da parte di tutti, le forme societarie sono viste come sinonimo di efficienza in quanto esistono difficoltà a ricondurre alla pubblica amministrazione e ai suoi vincoli amministrativi e burocratici attività che debbono misurarsi con le esigenze dei cittadini e con contesti di carattere imprenditoriale. Il problema perciò – e concludo – della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 77 non può considerarsi in chiave, come dire, tradizionale,

con formule canoniche, ma va considerato in un quadro oggettivamente eccezionale che si pone fuori dalle disponibilità del legislatore ordinario per la chiusura del bilancio e per la impossibilità di pervenire ad un pareggio con mezzi diversi.

Non vi è perciò campo alla mera opportunità o alla urgenza, per così dire soggettiva, del provvedimento; il decreto-legge, infatti, nasce dall'esigenza di provvedere in un settore (le partecipazioni statali ed il patrimonio immobiliare) bisognoso di una nuova, compiuta e completa disciplina, quasi assimilando questa normativa ad un «decreto catenaccio».

Sono queste le considerazioni che hanno determinato la 1^a Commissione a formulare a maggioranza il parere positivo sulla sussistenza dei requisiti di costituzionalità; sono queste le considerazioni per le quali raccomando all'Aula di formulare un parere dello stesso tenore, onde dare alle Commissioni di merito la possibilità di chiudere in tempi rapidi, sia pure con modifiche ed integrazioni, l'esame e l'approvazione della legge di conversione di questo decreto-legge. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Ricordo che nella discussione potrà prendere la parola un senatore per Gruppo e per non più di dieci minuti.

LIBERTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LIBERTINI. Onorevole Presidente, a nostro avviso il decreto-legge al nostro esame è certamente incostituzionale. Io ho avuto già modo di definirlo in quest'Aula un atto osceno in luogo pubblico e ribadisco questa pesante definizione; ma ne parleremo se la maggioranza riuscirà ad affermare la costituzionalità contro il nostro parere e contro la verità dei fatti. Io qui invece vorrei ricordare le ragioni specifiche per le quali questo decreto è comunque certamente incostituzionale.

In primo luogo, non ricorrono i requisiti di necessità e di urgenza che la Costituzione indica in modo preciso. La necessità e l'urgenza sono solo nella testa del Governo: al Governo o ad una forza politica può apparire urgente un provvedimento, ma non è affatto vero che la Costituzione indica come necessario ed urgente un provvedimento che si estende, fra l'altro, nel tempo. Il primo requisito indicato dalla Costituzione è la necessità che il decreto sia contestuale ad un avvenimento, intervenga su una calamità, su una misura, quando un ritardo provocherebbe danni; ma si tratta di un giudizio oggettivo, non soggettivo. Qui si tratta invece di un decreto che deve condurre alla vendita di azioni di società e di immobili in un arco di tempo assai lungo, che probabilmente coprirà non solo questa, ma anche parte della prossima legislatura.

Non si capisce perchè a ciò non si provveda con legge ordinaria. Se il Governo ha inserito questo provvedimento nella sua manovra e non è riuscito ad ottenerne l'approvazione del Parlamento, è un fatto politico di merito, non può concretare le condizioni della necessità e dell'urgenza. Tra l'altro, perfino le schede tecniche del Servizio del bilancio di

questa Camera indicano con chiarezza che le risorse che il Governo pretende di reperire attraverso il decreto sono immaginarie: è tutto aleatorio. Voglio inoltre dire, anche se ciò riguarda l'eventuale esame di merito, che è veramente straordinario che si parli della necessità di privatizzare per rimpinguare il bilancio dello Stato, quando sappiamo che nel bilancio dello Stato decine di migliaia di miliardi vanno a grandi gruppi privati, in modo indiscriminato. Basterebbe ridurre tali finanziamenti indiscriminati per ottenere un vantaggio più certo e immediato della vendita di questi beni, vantaggio che è invece aleatorio.

D'altronde, per ciò che riguarda le privatizzazioni abbiamo delle esperienze alle spalle. Il collega, senatore Giovanni Agnelli, ad esempio, se fosse qui potrebbe spiegarci come mai la FIAT per privatizzare ha ceduto allo Stato le «Ferriere», quando si accorgeva che entravano in crisi.

Si privatizzano le aziende che vanno bene, mentre si pubblicizzano le aziende che vanno male. Ma è questo il criterio? Poi la FIAT ha comprato l'Alfa Romeo, la dovrebbe pagare un po' più di mille miliardi, in cinque rate, e la prima rata parte dal 1993, tra l'altro con un meccanismo di ammortizzazione ed un rapporto con il fisco che gli consente di alleggerire anche quest'onere.

Dunque la FIAT si è fatta pagare le «Ferriere» dallo Stato e si fa praticamente regalare, sempre dallo Stato, l'Alfa Romeo. Ma allora, di che privatizzazione andate parlando? Si tratta in realtà di un'operazione assai oscura, di lunga scadenza, aleatoria, per la quale non ricorre, per stare ai temi odierni, il requisito della necessità e quello dell'urgenza che la Costituzione prevede. Tante volte in questa legislatura il Presidente del Consiglio è venuto a garantirci che il Governo non avrebbe più fatto ricorso a decreti-legge impropri; siamo però di fronte a un decreto-legge improprio.

In secondo luogo, come molti colleghi della maggioranza hanno osservato, questo decreto in realtà contiene delle deleghe amplissime e indiscriminate: vi sono Ministri che sono autorizzati a vendere ed a cedere, a condizioni non precisate, parti importanti del patrimonio statale mediante una delega. Ma per la delega si sarebbe dovuta seguire un'altra strada; occorre una vera e propria legge di delegazione. Invece, il decreto-legge surroga una legge di delega; ma questa, caro senatore Murmura, mi dispiace, è un'altra evidente incostituzionalità del decreto al nostro esame.

In terzo luogo, il decreto in oggetto espropria i comuni e travolge le normative. Il decreto-legge prevede la vendita di questi beni in deroga alle norme di contabilità dello Stato; il sindaco, associato ad un comitato tecnico, con il suo solo voto può determinare non solo la vendita di un bene pubblico in una città, ma addirittura, di conseguenza, la soppressione di tutte le autorizzazioni e dei nulla-osta necessari, nonché la modifica del piano regolatore. Il piano regolatore che è una prerogativa dei consigli comunali viene loro «scippato», in barba alla Costituzione ed all'ordinamento costituzionale, in particolare agli articoli 117 e 118 della Carta costituzionale; questo potere viene avvocato da una specie di «comitato d'affari» che associa soltanto il sindaco e l'assessore all'urbanistica.

È uno stravolgimento della Costituzione, è un atto osceno che si vuole compiere in un luogo pubblico, calpestando la Costituzione, è il pegno finale di una legislatura nel corso della quale più volte il Governo ha calpestato la Costituzione.

Siamo di fronte ad una misura molto grave. Badate, so che questo decreto-legge è condannato al fallimento: da esso uscirà ben poco, sarà un fiasco totale. Ma è terribile che il decreto scardini dei principi costituzionali ed apra il varco ad una situazione anomala, modifichi...

ANDREATTA. È il fascismo che deve essere difeso in tutti i modi!

LIBERTINI. Caro Andreatta, non si tratta di fascismo...

ANDREATTA. È lo Stato degli anni '30 che deve essere difeso a tutti i costi.

LIBERTINI. Ma che fascismo, caro Andreatta; è, in realtà, una svolta di carattere autoritario, perchè un Governo che usa i decreti-legge quando non può usarli perchè sono in contraddizione con la Costituzione, un Governo che pretende di vendere, di dismettere i beni, di modificare i piani regolatori e far saltare le regole di contabilità dello Stato con un decreto-legge che contiene deleghe improprie, è un Governo che si pone fuori dalle regole democratiche e costituzionali.

Questa è la ragione per la quale, signor Presidente, i senatori comunisti voteranno a favore della incostituzionalità del decreto-legge, riservandosi, se la maggioranza chiudendo gli occhi vorrà ingoiare questo rospo – che è un rospo per tutti e non solo per noi – di condurre una battaglia forte, intransigente, contro uno dei peggiori atti che segnano la storia di questa legislatura. (*Applausi dal Gruppo della Rifondazione comunista e dal senatore Modugno. Congratulazioni*).

GALEOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALEOTTI. Signor Presidente, quali sono le ragioni che ci hanno spinto a chiedere il giudizio ed il voto dell'Assemblea su un parere positivo già espresso, come è stato ricordato dal collega Murmura, dalla Commissione affari costituzionali sulla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza del decreto-legge al nostro esame? Il nostro Gruppo ha richiesto un esame obiettivo, e desidero subito precisare che ci atterremo in modo molto rigoroso alla questione che abbiamo sollevato, cioè alla legittimità da parte del Governo di utilizzare in questo caso lo strumento del decreto-legge, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, tenuto conto di quanto stabilisce l'articolo 78 del Regolamento del Senato, nonché di quanto il Parlamento ha deciso, soltanto tre anni fa, approvando la legge n. 400 del 1988, che ha regolato le funzioni e le potestà della Presidenza del Consiglio e, al loro interno, anche la potestà di decretazione di urgenza.

Non entreremo nel merito delle questioni e delle scelte che il decreto-legge pone all'attenzione del Senato, anche se, sotto il profilo

della costituzionalità, al momento opportuno sottoporremo al dibattito e alla discussione del Senato, come abbiamo già fatto alla Camera dei deputati, le nostre forti perplessità. In ogni caso vogliamo analizzare il decreto sotto il profilo della sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza.

Intanto, credo che dobbiamo riflettere con obiettività e serenità, al di là delle scelte operate attraverso il decreto-legge. Un elemento deve essere chiaro all'Assemblea: ci troviamo di fronte ad un provvedimento che reitera un precedente decreto-legge, il n. 309 del 3 ottobre 1991, che regolava la stessa materia; questo fatto già viola un preciso disposto contenuto nella legge n. 400 poc'anzi citata. Peraltro, per quel che ci risulta - ma il Governo potrà smentirci - dopo la decadenza del primo decreto non sono stati assunti provvedimenti o avviate procedure disciplinate anche dal nuovo decreto. Dico questo per avanzare già alcune forti perplessità dal punto di vista sostanziale sulla necessità e sull'urgenza del provvedimento al nostro esame.

Con il disegno di legge di conversione di questo decreto-legge si stabilisce di regolare i rapporti giuridici che sarebbero nati sulla base del precedente decreto.

Badate bene: questa previsione normativa, anche questa, viola espressamente una norma stabilita nell'articolo 15 (non ricordo con esattezza il comma) della legge n. 400. E non si tratta, cari colleghi, di cosa di poco conto, perchè in effetti, con la reiterazione e, quindi, con un successivo decreto nella stessa materia, con le stesse previsioni legislative, noi finiamo con l'approvare, col sanzionare una sorta di *continuum* legislativo attraverso la decretazione di urgenza, cioè attraverso uno strumento che dovrebbe essere usato dal Governo soltanto in casi straordinari di necessità e d'urgenza. Ho detto «in casi straordinari di necessità e di urgenza» perchè questo è il dettato dell'articolo 77 della Costituzione; non si può dire, a mio giudizio, come faceva il collega Murmura, che le formule cosiddette canoniche o tradizionali non possono essere richiamate. La Costituzione si esprime chiaramente e la legge n. 400 si muove, ovviamente (e non poteva fare diversamente), nell'ambito della previsione costituzionale. Se poi andiamo a vedere quali sono le motivazioni che supportano i requisiti di straordinaria necessità ed urgenza, leggiamo, cari colleghi, che si tratta «di procedere alla razionalizzazione del sistema delle partecipazioni statali attraverso la trasformazione degli enti e delle aziende autonome in società per azioni, con la finalità di valorizzare le strutture produttive», eccetera. È davvero singolare, nella sostanza, che si motivi la necessità e l'urgenza con la necessità e l'urgenza di procedere alla razionalizzazione del sistema delle partecipazioni statali; non vogliamo mettere in discussione che esista il problema, ma che dopo decenni di discussioni, di dispute, in modo particolare sull'intervento dello Stato nell'economia e altrettanto si potrebbe dire per quanto riguarda «l'alienazione di beni patrimoniali suscettibili di gestione economica», si intervenga attraverso lo strumento del decreto-legge, francamente ci sembra molto al di fuori, a dir poco, della Costituzione e della stessa legge n. 400. È un fatto che riteniamo del tutto inaccettabile, sotto ogni profilo e, in modo particolare, sotto quello della costituzionalità.

Tra l'altro si tratta di un decreto che, per i suoi contenuti, possiamo tranquillamente definire «procedurale», un decreto che stabilisce dei procedimenti e non individua dei casi, cioè circostanze, situazioni precise; qui si stabiliscono soltanto delle procedure peraltro complesse, lunghe, al di là dei termini che pure si individuano.

Siamo francamente e nettamente (lo dico con molta serenità ed obiettività) al di fuori del dettato costituzionale e delle norme di attuazione di esso.

Ci troviamo, indubbiamente, cari colleghi, di fronte all'urgenza di provvedere (generica, specifica, diamogli l'attributo che crediamo), ma non ci troviamo nella situazione prevista dall'articolo 77 della Costituzione.

Ma c'è dell'altro. Noi riteniamo che con il decreto si aggiri anche il dettato del comma 3 dell'articolo 15 della legge n. 400 sulla Presidenza del Consiglio dei ministri, articolo e comma che stabiliscono che i decreti devono contenere misure di immediata applicazione e che il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo, corrispondente al titolo. Il Governo, signor Presidente e colleghi, formalmente ci propone sì un unico decreto-legge ma nella sostanza ci troviamo di fronte ad una serie di provvedimenti, ad una serie di procedure riunite in un solo testo, sulle quali, tra l'altro, diverrà molto arduo il controllo parlamentare; in modo specifico, nello stesso decreto a dir poco sono stati accorpati due complessi provvedimenti, quello relativo alle cosiddette privatizzazioni e quello relativo alle alienazioni immobiliari.

Queste sono in sintesi, signor Presidente, le ragioni specifiche attinenti alla questione della sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza per la quale chiediamo all'Assemblea un giudizio sereno ed obiettivo, al di là del merito e delle questioni politiche sottese ovviamente al provvedimento.

Chiediamo e confidiamo che l'Assemblea valuti con attenzione, con serenità e con obiettività di giudizio le ragioni che ho cercato di esporre ed auspichiamo che l'Assemblea stessa voglia riconoscere, al di là degli stessi contenuti normativi, pur di grande rilievo, sui quali è logico discutere e confrontarsi, che le regole di ordine costituzionale che disciplinano l'uso eccezionale del decreto-legge non possono essere in nessun caso e in nessun modo (tra l'altro in modo disinvolto e pervicace nel caso specifico) stravolte, anche perchè va riconosciuto e sottolineato (noi lo facciamo con tenacia perchè non siamo rassegnati di fronte a questo fatto) che l'Assemblea in altre occasioni ha finito per scegliere l'adesione alle decisioni del Governo, con l'uso di questo strumento.

Riteniamo invece di dover sottoporre all'Assemblea la rilevanza e l'importanza dei rischi di ordine più generale che può comportare un uso così disinvolto della legislazione d'urgenza, soprattutto nel delicato equilibrio dei poteri dello Stato.

Sono queste in sintesi, signor Presidente, le ragioni per le quali il nostro Gruppo chiede un voto per modificare il parere assunto dalla Commissione affari costituzionali in merito alla sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza del decreto in discussione. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

FORTE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTE. Signor Presidente, il nostro Gruppo ritiene che sussistano pienamente – e forse si potrebbe dire mai come in questo caso – i requisiti di urgenza e necessità del decreto-legge sulle privatizzazioni, di cui ci stiamo occupando.

Vorrei infatti ricordare ai colleghi, oltre che a me stesso, che questo decreto-legge fa parte della manovra finanziaria per il 1992 e che, come è stato più volte sostenuto in quest'Aula da me e da altri colleghi e come è stato osservato dal Presidente della Repubblica nel suo messaggio relativo a questo decreto, è normalmente pregiudiziale all'approvazione della legge finanziaria l'approvazione delle leggi che servono a garantire le entrate o a ridurre le spese di cui alle appostazioni nella legge finanziaria e di bilancio.

Noi ci troviamo perciò di fronte a qualcosa di simile ad un atto dovuto. L'obiezione secondo cui questo è un provvedimento puramente procedurale è intrinsecamente errata. Ed infatti proprio nel messaggio in questione, che avrebbe meritato una più attenta lettura essendo tecnicamente di grande importanza, si fa osservare che in linea di principio l'acquisizione di entrate di questa natura è possibile con il sistema legislativo vigente, ma ovviamente con operazioni di gran lunga più complesse che comportano quindi tempi assai lunghi. In conseguenza di ciò l'essenza di questo provvedimento è proprio di natura procedurale, è quella cioè di far sì che un'entrata teoricamente possibile in astratto, con il sistema legislativo vigente, diventi attuale mediante uno snellimento delle procedure e possa quindi realizzarsi nel 1992 nell'entità prevista.

Il fatto che non siano indicati in modo specifico (a differenza del progetto di legge che reca oltre alla mia firma quella del senatore Barlanda e di altri senatori, relativo alle privatizzazioni e per molti versi simile a questo) i soggetti specifici può costituire una lacuna, ma non certo argomento per sostenere che il provvedimento non è necessario ed urgente. Esso, come provvedimento procedurale, serve a far sì che in questa materia i propositi si possano effettivamente realizzare, anche se questa condizione necessaria non è di per sé sufficiente.

La tesi, poi, della illegittimità costituzionale della reiterazione è inconferente, poichè il presente testo è notevolmente diverso dal precedente, in quanto – come del resto è stato correttamente osservato – include anche l'alienazione dei beni immobili. Il *quantum* dei 15.000 miliardi è profondamente cambiato, giacchè 3.000 miliardi risultano da una anticipazione finanziaria dell'IMI relativa all'alienazione di beni immobili ed altri 2.000 o 3.000 miliardi, in un volano che verrà stabilito nei fatti, risultano da altre alienazioni immobiliari. Quindi il testo in esame è diverso dal precedente poichè, contenendo nuovi elementi, garantisce che le privatizzazioni del patrimonio mobiliare non avvengano nell'urgenza di reperire un'entrata e che quindi non si proceda a svendite o vendite in contrasto con i principi enunciati (che sono ovviamente quelli fissati dalla Comunità europea), concernenti il pericolo della formazione di monopoli o di distorsione della concorrenza

per difetto di trasparenza. Per tali motivi neppure la tesi della incostituzionalità della reiterazione risulta valida.

L'argomento in base al quale che le materie della alienazione dei beni mobili e dei beni immobili siano eterogenee non regge alla più elementare analisi. Dal punto di vista delle entrate si tratta di una voce estremamente omogenea poichè di natura patrimoniale. In alcuni casi, inoltre, l'oggetto specifico, il compendio dei beni, tenderà ad essere molto simile nelle due ipotesi poichè è evidente che in alcune alienazioni di società per azioni l'elemento immobiliare può essere estremamente importante, così come in alcune alienazioni di immobili vi è un elemento di avviamento che è a sua volta di natura mobiliare. Affermare che le due componenti sono diverse è errato dal punto di vista dell'entrata; ma lo è anche dal punto di vista della filosofia di questo provvedimento, che ha un duplice scopo: migliorare la gestione di beni che si ritiene oggi non siano gestiti in modo ottimale, poichè sottoposti ad una struttura burocratica, e far partecipare iniziative private o pubbliche, o cooperative di vario genere, al pubblico patrimonio, dando luogo a quella voce che in modo generico viene definita «privatizzazione».

Noi non siamo per le privatizzazioni intese come svendite; non siamo neppure per le privatizzazioni intese come vendita dei gioielli di famiglia. Siamo per una concezione basata sull'efficienza e sullo sviluppo dell'azionariato e della proprietà della casa. Tuttavia, fatte tali riserve, riteniamo che ci si debba muovere in questa direzione e riteniamo strano che altri, che a volte adottano linee più avanzate di noi a parole, ogni volta che si giunge al concreto, trovino cavilli per sostenere che niente si deve privatizzare.

Vorrei ricordare, infine, che per quanto concerne il testo sugli immobili la necessità e l'urgenza derivano addirittura dal fatto che esso era contenuto nella legge finanziaria di due anni fa; alla Camera, nella paralisi dei lavori parlamentari di una Commissione, tale provvedimento è rimasto per oltre un anno fermo, creando una serie di problemi per alcune leggi particolari, alcune delle quali sono state bocciate dalla Commissione finanze e tesoro del Senato e che riguardavano l'alienazione di specifici beni immobili, in quanto si affermava che sarebbe stata varata una legge di carattere generale (che tra l'altro è anche molto utile alla politica urbanistica degli enti locali).

Prima di concludere il mio intervento, desidero fare un'ultima considerazione anche se forse non è pertinente, in quanto in questa sede stiamo esaminando i requisiti di urgenza e di necessità del provvedimento. Devo dire che la tesi che sostiene che questa sarebbe una legge delega surrettizia è errata in quanto i poteri che vengono affidati ai vari organi ministeriali sono poteri di carattere tipicamente regolamentare. Non c'è alcuna delega legislativa. La delega legislativa riguarda attività che comportano una componente normativa di carattere generale ed astratto (questa è la norma in senso giuridico). Il regolamento, invece, è una specificazione attuativa di norme di carattere generale ed astratto. Caso mai possiamo dire che in questo provvedimento, come in altri, sono addirittura contenute disposizioni che, invece di avere contenuto giuridico di norma in senso proprio (cioè di regola generale ed astratta), sono di carattere particolare e specifico, come quella che riguarda l'IMI (che certamente non è rivolta

a tutti i possibili soggetti). La preoccupazione che è stata espressa correttamente in questo caso è stata quella di assicurare l'entrata con uno strumento antecedente alla legge finanziaria o quanto meno concomitante. Pertanto, si può comprendere come in questo provvedimento siano state inserite delle «norme di legge in più». È auspicabile che ciò non venga fatto in altri campi (noi lo raccomandiamo sempre) e che si rinvii il più possibile ai regolamenti ciò che non è materia di legge, proprio per evitare che il nostro sistema legislativo venga congestionato, burocratizzato ed irrigidito in una eccessiva legificazione. Ciò sarebbe paradossale mentre si vuole procedere a delle privatizzazioni che tendono in qualche modo a introdurre elementi di flessibilità, propri dell'economia di mercato, nel sistema economico. A tale proposito, devo osservare, per inciso, che la trasformazione in società per azioni degli enti è il presupposto delle alienazioni delle parti che non sono ritenute necessariamente valide agli stessi, una volta trasformati sotto questo profilo manageriale. Questi sono elementi che si combinano tra loro. Quindi, sarebbe paradossale che si pretendesse di avere una macchinosa legge che disciplini anche ciò che può essere lasciato ai regolamenti, proprio mentre vengono introdotti nell'economia nuovi elementi di flessibilità, quali sono appunto quelli relativi ad un provvedimento che si riferisce alle privatizzazioni. *(Applausi dalla sinistra. Congratulazioni).*

RASTRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Signor Presidente, onorevoli Ministri, la procedura di impugnativa del parere della 1^a Commissione permanente, introdotta dalla mozione della Sinistra, ci obbliga a prendere una posizione sull'argomento. Naturalmente, dal nostro punto di vista non possiamo che riconoscere che il decreto-legge non ha i requisiti di necessità e di urgenza. Più opportunamente, bisogna configurare l'ipotesi che la necessità e l'urgenza, che sono sottese al provvedimento, siano state artificiosamente create in sede di legge finanziaria e di documenti di bilancio. Infatti, quando i documenti di bilancio sono stati approvati insieme alla legge finanziaria, presupponendo un'entrata di 15.000 miliardi per le privatizzazioni e per gli altri provvedimenti collegati alla manovra finanziaria, era evidente che il Governo, al termine del suo mandato e in occasione di una legislatura che sta per concludersi, non avrebbe potuto che procedere per decreto-legge.

Quindi, l'urgenza e la necessità sono state delle finzioni giuridiche ed anche economiche e procedurali introdotte in quest'Aula, che la maggioranza ha accettato e recepito prima di approvare la legge finanziaria e i documenti di bilancio.

Non so quale motivazione possa essere seriamente addotta quando ci si trova di fronte ad un decreto-legge reiterato, che è stato trasformato nei suoi contenuti, ma fa salvi gli effetti del decreto decaduto, e quale possibilità esista di urgenza e di necessità quando il contenuto oggettivo del provvedimento è procedimentale e normativo a lunghissima scadenza. Come Gruppo, riteniamo che gli effetti previsti dal decreto non saranno

raggiunti da questo Governo e su ciò esprimiamo un giudizio positivo perchè c'è il pericolo che un Governo quale quello che sta per scadere, in relazione ad un tempo di sostituzione dell'Esecutivo piuttosto lungo (in quanto si prevede che soltanto a settembre-ottobre, dopo le elezioni, sarà possibile avere un nuovo Governo), sotto la spinta di esigenze particolari, possa dare applicazione a tale normativa. Ora, dal momento che non vi sono garanzie di serietà e di trasparenza rispetto ad una riforma di struttura così importante, qual è il voler introdurre un sistema privatistico all'interno delle aziende di Stato e la dismissione dei beni erariali, le nostre preoccupazioni sul contenuto oggettivo del provvedimento e sul modo di applicare le sue disposizioni superano obiettivamente l'esigenza di una procedura che, qui in Senato, porti ancora avanti un discorso di merito secondo noi di mera ipocrisia.

Sotto questo profilo, dunque, indipendentemente dal risultato del voto di stasera, su cui mi sono già espresso sia in Commissione, sia avendo l'onore di riferirlo ora al Presidente dell'Assemblea, siamo per la conclusione immediata di questa legislatura. Essa ormai ha esaurito il suo scopo e il prostrarla oltre significa soltanto esporre il patrimonio pubblico italiano, la finanza dello Stato e la stessa pulizia morale ed etica della legislazione ai colpi di mano che seguono sempre ai momenti di fine legislatura.

Per tali motivi, dunque, voteremo a favore della non sussistenza dei presupposti di costituzionalità, ma chiediamo, altresì, immediatamente al Governo di porre la fiducia sul testo del decreto in modo che l'intera responsabilità ricada sul Governo stesso e sulla maggioranza. (*Applausi dalla destra*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Verifica del numero legale

GIUSTINELLI, Signor Presidente, anche a nome dei colleghi Maffioletti, Galeotti, Tossi Brutti, Andriani, Margheri, Bollini, Pellegrino Giovanni, Giacchè, Bertoldi, Senesi e Visconti, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Ripeto la stessa osservazione fatta in precedenza: in coincidenza anche con i lavori del Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa, si era convenuto di utilizzare lo strumento della verifica del numero legale il minor numero possibile di volte perchè è evidente che, da un lato, il Presidente debba consentire lo svolgimento dei lavori del Comitato...

LIBERTINI. Signor Presidente, il Comitato ha concluso i suoi lavori.

PRESIDENTE. Saranno pure conclusi, ma la maggioranza dei senatori non è qui presente. Io, dunque, non ho alcuna possibilità di negare la verifica del numero legale; dico però che forse un'accortezza maggiore nell'uso di tale strumento sarebbe utile in rapporto alla

situazione eccezionale in cui io continuo a dare autorizzazioni a Commissioni, che non potrei autorizzare se fossimo in un regime di normalità. Parliamoci chiaro: io non potrei autorizzare i lavori neanche del Comitato per i procedimenti di accusa; l'ho fatto per tanti motivi ed ora ciò che ne traggo in cambio è la richiesta di verifica del numero legale. Ebbene, procediamo pure all'accertamento del numero legale.

POLLICE. Signor Presidente, i lavori del Comitato sono finiti.

PRESIDENTE. Aspettiamo almeno due minuti per far sì che arrivino i senatori membri di tale organismo.

LIBERTINI. Signor Presidente, sono già qui!

MAFFIOLETTI, Signor Presidente, vorrei far presente che il Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa ha concluso i suoi lavori e comunque questo non è un argomento per sospendere una votazione che è già stata indetta; automaticamente, per Costituzione, il Senato deve essere in numero legale per deliberare.

PRESIDENTE. Lo stiamo controllando!

Invito i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per un'ora.

La seduta, sospesa alle ore 19,20, è ripresa alle ore 20,25.

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Dobbiamo ora procedere alla votazione del parere espresso dalla 1^a Commissione permanente in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza, richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, nonché dei requisiti stabiliti dalla legislazione vigente per il disegno di legge n. 3150.

Lo pongo ai voti, avvertendo che i senatori favorevoli all'approvazione del parere dovranno alzare la mano.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, avevamo già chiesto la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Ma come l'avete richiesta? Non ho nessun foglio di richiesta.

(Commenti dall'estrema sinistra. Proteste dal centro).

Dovevate preavvertire prima; ho letto, anche lentamente, guardando dalla vostra parte.

GIUSTINELLI. Ho chiesto la verifica del numero legale, mentre lei si apprestava a mettere ai voti, come è corretto che io faccia, perchè su questa questione non si può assolutamente riaprire una discussione e quindi, nel momento in cui lei ha avviato le operazioni di voto sul parere della 1^a Commissione, ho chiesto la parola.

La prego quindi di consentirmi di procedere alla richiesta della verifica del numero legale. (*Proteste dal centro*).

PRESIDENTE. Io non ho sentito nessuna richiesta; comunque, se c'è effettivamente la richiesta di verifica del numero legale, non posso certo impedirla. (*Proteste dal centro*).

Come non possiamo votare? Se c'è qualcuno che ha parere diverso, lo dica: io non riesco a vedere come io non possa consentire la verifica del numero legale. Se c'è qualcuno che me lo può illustrare, lo faccia.

Passimo alla verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Comunico che da parte dei senatori Giustinelli, Visconti, Senesi, Tornati, Pellegrino Giovanni, Andreini, Bollini, Spasetti, Giacchè, Margheri, Vignola e Iannone è stata richiesta la verifica del numero legale.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale*).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti il parere espresso dalla 1^a Commissione permanente, favorevole alla sussistenza dei presupposti di necessità e di urgenza richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, per il decreto-legge n. 386.

È approvato. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

Sui lavori del Senato

STERPA, ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STERPA, ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, nel ringraziare innanzitutto il Senato per il voto espresso sui presupposti di costituzionalità del

decreto-legge, per correttezza e per chiarezza nei confronti del Senato stesso preannunzio che il Governo porrà la questione di fiducia sulla conversione del decreto e lo farà nel momento in cui l'Assemblea inizierà la discussione generale.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prendo atto della dichiarata intenzione del Governo di porre all'inizio della discussione generale la questione di fiducia sul decreto-legge relativo alle privatizzazioni.

Invito quindi le Commissioni competenti a riunirsi anche immediatamente per proseguire l'esame del provvedimento, che potrà continuare anche nella mattinata di domani.

Convoco altresì la riunione dei Capigruppo per domani pomeriggio alle ore 16, al fine di organizzare la discussione sulla preannunciata questione di fiducia, che avrà quindi inizio in Aula alle ore 17.

Domani mattina la seduta sarà dedicata al provvedimento concernente i pedaggi autostradali e agli altri provvedimenti iscritti in calendario.

Il disegno di legge sul Ministero degli affari esteri, che la Commissione competente esaminerà nel pomeriggio di domani, sarà discusso in altre e successive sedute.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

VENTURI, segretario, dà annunzio delle interpellanze e delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 22 gennaio 1992

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 22 gennaio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 10

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Disposizioni in materia di tariffe dei pedaggi autostradali e per il funzionamento degli uffici periferici dell'ANAS (2331).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. COVI ed altri. - Norme in materia di abusiva riproduzione di opere librarie e abrogazione del contributo sulle opere di pubblico

dominio di cui agli articoli 177, 178, 179 e ultimo comma dell'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (1102).

2. Deputati VOLPONI ed altri. - Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie (2559) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

ALLE ORE 17

Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, recante trasformazione degli enti pubblici economici, dismissione delle partecipazioni statali ed alienazione di beni patrimoniali suscettibili di gestione economica (3150) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Collegato alla manovra finanziaria. Voto finale con la presenza del numero legale*).

La seduta è tolta (ore 20,30).

Allegato alla seduta n. 652**Disegni di legge, annuncio di presentazione**

È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri:

«Differimento di termini previsti da disposizioni legislative» (3170).

È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

PELLEGRINO Bruno, FABBRI, GIUGNI, FORTE, ARFÈ, BOATO, SANTINI, AGNELLI Arduino, SCEVAROLLI, ACONE, ZANELLA, MANIERI, RICEVUTO, FERRARA Pietro e PUTIGNANO. – «Istituzione del Ministero della cultura e della comunicazione» (3171).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede deliberante:

alle Commissioni permanenti riunite 7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport) e 12^a (Igiene e sanità):

«Riforma delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche e di riabilitazione» (3166) (Approvato dalla 12^a Commissione permanente della Camera dei deputati), previ pareri della 1^a, della 2^a, della 5^a, della 11^a Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 18 gennaio 1992, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, copia di una ordinanza emessa dal Ministro dei trasporti il 4 gennaio 1992.

Detta ordinanza sarà tramessa alla 11^a Commissione permanente.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 15 gennaio 1992, ha trasmesso, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), per l'esercizio 1990 (*Doc. XV, n. 228*).

Detto documento sarà inviato alle competenti Commissioni permanenti.

Interpellanze

ALBERICI, CALLARI GALLI, CHIARANTE, NOCCHI, ARGAN, LONGO, GIUSTINELLI, FRANCHI, VETERE, BAIARDI, POLLINI, CORRENTI, MESORACA, MARGHERI, ANDREINI, PELLEGRINO Giovanni, RANALLI, VISCONTI, MONTINARO, VIGNOLA, GALEOTTI, SCIVOLETTA, TORNATI, CASADEI LUCCHI, FERRAGUTI, VECCHI, ZUFFA, LOPS, SCARDAONI, CASCIA, MARGHERITI, PETRARA, BERLINGUER, BENASSI, NESPOLO, PINNA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della pubblica istruzione e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica.* – Considerata la estesa protesta proveniente dal mondo della scuola e la serie di agitazioni proclamate in questi giorni da tutti i sindacati che rappresentano gli insegnanti, il personale direttivo e quello amministrativo, tecnico ed ausiliario;

rilevato il grave e irresponsabile comportamento che il Governo ha fino a questo momento opposto alle richieste sindacali per la ripresa formale delle trattative per il contratto;

considerato che tale comportamento del Governo si configura ormai come una palese violazione degli impegni in precedenza assunti oltre che delle disposizioni legislative che regolano la contrattazione sindacale;

rilevato infatti:

che il contratto della scuola è ormai scaduto da oltre 12 mesi e che l'ultima quota degli aumenti derivata dal precedente accordo è stata percepita nel maggio 1990;

che da tale data il costo della vita è aumentato di oltre il 10 per cento e che l'aumento delle retribuzioni del personale scolastico non ha superato il 5 per cento;

valutato che non esiste alcun motivo plausibile per rinviare ulteriormente l'inizio della trattativa per il rinnovo contrattuale;

considerato che il suddetto rinnovo potrebbe costituire un'importante premessa per l'impegno riformatore che sarà richiesto alla nuova legislatura, ciò anche di fronte al bilancio assai deludente con cui si conclude la presente, determinato dalla mancata approvazione di numerosissime riforme riguardanti la scuola, tra cui quella della secondaria superiore e dell'amministrazione scolastica,

gli interpellanti chiedono al Governo:

per quali motivi si siano potute produrre omissioni così gravi che rischiano di procurare danni ingenti al funzionamento, già così travagliato, delle istituzioni scolastiche del nostro paese;

quale sia il suo intendimento, anche alla luce dell'entrata in vigore della nuova legge finanziaria e della avvenuta presentazione da parte delle organizzazioni sindacali dei codici di autoregolamentazione.

(2-00724 p.a.)

LOPS, CASCIA, MARGHERITI, CASADEI LUCCHI, SCIVOLETTO, IANNONE, MONTINARO, PETRARA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* – Premesso:

che il CIPE con sua delibera del 20 dicembre 1990 ha adottato il provvedimento di «aggiornamento del piano bieticolo saccarifero nazionale» ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 209;

che a tutt'oggi il Ministro dell'agricoltura e delle foreste non ha elaborato il quadro degli interventi pubblici previsti per il conseguimento degli obiettivi dell'aggiornamento del piano con una propria relazione che avrebbe dovuto essere presentata al CIPE non oltre il 31 luglio 1991;

considerate le successive norme di cui alla legge 18 febbraio 1991, n. 48;

considerato:

che con decreto interministeriale 27 novembre 1991 sono state fissate le quote di produzione dello zucchero assegnate alle società saccarifere per la campagna di commercializzazione 1992-1993, senza aumentare il contingente alla SFIR per i propri stabilimenti del Sud e sanzionando il trasferimento del contingente dell'ex zuccherificio di Policoro a quello di Termoli che resta comunque insufficiente rispetto alle necessità;

che la riconferma alla società Eridania di quote di contingenti uguali a quelle assegnate l'anno precedente autorizza di fatto la stessa società a produrre al Nord lo zucchero non più prodotto presso l'ex stabilimento di Rignano Garganico, contraddicendo le norme di cui al Regolamento CEE n. 193 del 1982, articolo 2, comma 3;

che, a termine di accordo interprofessionale, le imprese saccarifere e le associazioni bieticole dovranno procedere entro il 23 gennaio 1992 alla assegnazione delle quote di saccarosio alle singole società, determinando la impossibilità di modificare successivamente le quote produttive;

che quanto premesso perpetua uno stato di precarietà che ha ora indotto la SFIR ad annunciare la cessazione dell'attività di uno dei suoi stabilimenti del Sud (che notizie di stampa hanno indicato nello zuccherificio di Rendina);

che le società SFIR e Zuccherificio del Molise hanno accumulato eccedenze produttive di quote di zucchero con conseguenti pesanti oneri aziendali;

che la SFIR non ha presentato alcun progetto di ampliamento degli zuccherifici da tenere in attività al Sud col pericolo che la annunciata chiusura di uno dei tre stabilimenti di detta area pregiudichi definitivamente il livello degli investimenti a bietola in Puglia e Basilicata,

gli interpellanti chiedono al Governo se non ritenga opportuno:

emanare, entro il 23 gennaio 1992, un nuovo decreto a modifica di quello del 27 novembre 1991, assegnando i 352.000 quintali di

zucchero della fabbrica di Rignano Garganico Scalo alla SFIR spa ed allo Zuccherificio del Molise spa, sulla base dei programmi che le stesse società si impegneranno a realizzare nelle aree meridionali;

prevedere, per la realizzazione di tali finalità, nel nuovo piano bieticolo saccarifero, il mantenimento di investimenti bieticoli equilibrati per le tre aree del paese (Nord, Centro e Sud) senza travolgere le indicazioni già previste nel piano 1984 nonchè la definizione di programmi di ristrutturazione industriale connessi alla definizione dei bacini bieticoli.

In particolare si chiede altresì, per quanto attiene alla ristrutturazione saccarifera, se non ritenga opportuno:

1) richiedere alla SFIR spa la presentazione di un progetto specifico da sottoporre al CIPE per l'ampliamento dei due stabilimenti del Sud da tenere in attività, con l'assegnazione di un contingente di almeno 120.000 tonnellate di quota A e B;

2) impegnare, per detta ristrutturazione, risorse pubbliche della RIBS spa nonchè risorse previste dalla legge n. 64 del 1986;

3) favorire la costituzione di una società per i due stabilimenti SFIR del Sud, controllata dalla stessa SFIR e partecipata dalla RIBS e dalla Finbieticola;

4) riservare all'industria saccarifera meridionale forme di aiuto integrative, nella fase della attuazione della ristrutturazione, nonchè attuare provvedimenti concreti idonei ad assecondare il miglioramento qualitativo e reddituale della produzione bieticola, specialmente nelle aree del Sud;

per quanto attiene alla ipotesi di nuove produzioni alternative o sostitutive, se non ritenga opportuno:

a) adoperarsi affinché siano adottate precise direttive e provvedimenti CEE che rendano possibili nuove colture, specie nelle aree interessate alla cessata attività degli zuccherifici, anche destinate a produzioni non alimentari, in termini che garantiscano un congruo reddito ai produttori e livelli di occupazione adeguati;

b) disporre adeguati stanziamenti RIBS ed eventualmente FINAM per la riconversione o la costruzione di nuovi impianti industriali di trasformazione;

c) adottare interventi pubblici volti ad assicurare la partecipazione dei produttori agricoli alle imprese industriali di trasformazione, iniziative concordate ed in sinergia con quelle delle regioni per la ricerca, la sperimentazione e l'assistenza tecnica, finalizzate al miglioramento qualitativo ed al contenimento dei costi di produzione agricola, nonchè il finanziamento delle associazioni dei produttori per l'assistenza tecnica ed economica, vigilando per il rispetto della vigente legislazione sugli accordi interprofessionali.

(2-00725)

VITALE. - *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che con decisione del prefetto di Catania è stato assegnato per il soggiorno obbligato al comune di San Michele di Ganzaria (Catania) tale Francesco Viola, inquisito per reati di mafia;

che tale decisione ha determinato allarme tra la popolazione di detta cittadina per il possibile rischio di inquinamento della vita civile della stessa;

che i cittadini hanno espresso alle autorità competenti la loro ostilità al provvedimento in parola;

che è stata indetta una manifestazione cittadina per protestare contro la decisione in questione e la mancata risposta da parte delle autorità competenti alle proteste dei cittadini,

l'interpellante chiede ai Ministri in indirizzo se siano a conoscenza di quanto esposto, quali provvedimenti intendano adottare con urgenza ed in particolare se non intendano intervenire affinché il prefetto di Catania revochi un provvedimento che ha creato grandissima tensione tra la popolazione di San Michele di Ganzaria.

(2-00726)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CORLEONE, BOATO. - *Ai Ministri dell'ambiente e dell'interno.* - Premesso:

che in località Giardini-Naxos (Messina), durante il periodo di commissariamento di tale comune, la società «Venus costruzioni» presentava un piano di lottizzazione per la realizzazione di 120-130 mono e bi-vani, laddove le zone destinate ad opere di urbanizzazione secondaria risultavano insufficienti e, comunque, inferiori agli *standards* di legge;

che la commissione edilizia - nominata dall'allora commissario regionale Scalia, che gestiva il comune in seguito allo scioglimento, e illegittimamente composta (tra l'altro) da componenti del consiglio comunale decaduto - approvava il piano in questione, nonostante il rigetto della delibera di nomina della commissione stessa;

che nella successiva amministrazione comunale la nuova commissione edilizia respingeva il piano di lottizzazione, mentre l'assessore regionale al territorio nominava un commissario *ad acta*, al fine di rivedere il parere negativo della commissione;

che, infine, non si può non rilevare che la situazione in oggetto prende le mosse dalla circolare n. 2 del 1979 dell'assessore regionale al territorio che, riducendo gli spazi pubblici da 18 a 7 metri quadrati per abitante da insediare, contiene disposizioni contrastanti con le previsioni del decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968, in forza del quale i rapporti massimi (tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici, o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi) *ex* articolo 17, penultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, «sono fissati in misura tale da assicurare per ogni abitante - insediato o da insediare - la dotazione minima, inderogabile, di metri quadrati 18 per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie» (articolo 3 del decreto ministeriale 2 aprile 1968),

gli interroganti chiedono di sapere:

quale sia il parere del Ministro dell'ambiente in relazione ad una vicenda che, anche a prescindere da considerazioni di ordine giuridico, appare grave ed assurda, stante l'atteggiamento palesemente illegittimo sia dell'assessore al territorio che del commissario preposto;

se il Ministro dell'interno non ritenga di ordinare la revoca del decreto di nomina del commissario;

quali provvedimenti il Governo intenda adottare al fine di evitare un ulteriore episodio di «aggressione» al territorio.

(4-07573)

CALVI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che in data 18 ottobre 1991 la Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari ha inviato alle Presidenze di Camera e Senato una relazione sulle risultanze dell'attività del gruppo di lavoro incaricato di svolgere accertamenti sullo stato della lotta alla criminalità organizzata in Puglia (Doc. XXIII, n. 38), nella quale si evidenziava, tra l'altro, il complessivo deterioramento della sicurezza pubblica nell'intera regione e, di conseguenza, si sollecitava l'adozione di particolari misure per contrastare la continua crescita della criminalità organizzata;

che successivamente in alcune province della Puglia, ed in specie in quella di Lecce, la situazione si è andata sempre più deteriorando, al punto che attualmente numerosi sono i comuni interessati in vario modo da fenomeni di criminalità organizzata. In particolare si segnalano:

Monteroni: il consiglio comunale si è autosciolto a seguito della sospensione del consigliere democristiano Pati. Fortemente sospettato di avere collusioni con la famiglia dei Tornese è un consigliere comunale e provinciale;

Taurisano: il consiglio comunale si è autosciolto dopo essere stato più volte citato nelle relazioni della Commissione antimafia e dopo che, nelle ultime settimane, sono giunte diverse minacce telefoniche al sindaco e ad alcuni assessori. Tali minacce sono iniziate dopo le autonome dimissioni del consigliere democristiano Damiano, già assessore, arrestato alcuni mesi or sono poichè fortemente sospettato di avere rapporti con il nipote, noto esponente della «Sacra corona unita»;

Matino: si sono dimessi tutti i consiglieri comunali dell'opposizione; attualmente il consiglio si regge con 16 consiglieri dei quali 13 inquisiti per reati amministrativi;

Galatina: sembra che il servizio di ambulanze sia stato dato in gestione ad un pregiudicato, mentre quelle delle USL vengono tenute inattive;

Collepasso: dopo quanto segnalato dalla Commissione antimafia non c'è stata alcuna azione da parte delle istituzioni. Nel frattempo si sono avuti diversi attentati ai danni di alcuni consiglieri comunali;

Melissano: molti degli attuali amministratori comunali hanno subito condanne per reati amministrativi e sono in corso altre inchieste

a loro carico. Il segretario comunale ha scritto al prefetto di Lecce denunciando minacce e pressioni alle quali ha dichiarato di non voler soggiacere;

Carmiano: la giunta comunale sta per cadere a causa di una maggioranza trasversale dietro la quale si nascondono interessi di precisi gruppi economici locali che intendono mettere le mani sul Piano regolatore generale e su alcune zone di espansione,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative siano state adottate e quali si intenda adottare per arginare la continua crescita della criminalità organizzata in Puglia, con particolare riferimento ai comuni della provincia di Lecce.

(4-07574)

DELL'OSSO. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che con circolare n. 81 del 12 marzo 1991 il Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette - Direzione centrale dell'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi - ha stabilito che «l'assegnazione dei contributi agricoli agevolati per l'esecuzione di lavori agricoli in terreni presi in affitto può essere effettuata a condizione che venga presentata, in allegato alla dichiarazione, la relativa documentazione costituita da copia autentica del contratto di fitto debitamente registrato o, nel caso di contratto verbale, di copia della denuncia di affitto regolarmente registrata, fermo restando che dovranno essere effettuati tutti i controlli necessari per evitare che per gli stessi terreni vengano effettuate assegnazioni di contributi agevolati sia al concedente sia all'affittuario»;

che per la realtà agricola di molte zone del paese quanto sopra descritto comporta relevantissimi disagi che si aggiungono a quelli costituiti dalla recente riduzione del 20 per cento per le assegnazioni di carburanti agricoli agevolati, disposta con la legge n. 331 del 1990, comportando, in tal modo, oneri aggiuntivi del tutto insopportabili da parte delle aziende agricole,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno valutare la possibilità, al fine di evitare i disagi prima richiamati, di sostituire la documentazione da allegare alla richiesta di assegnazione di carburanti agricoli agevolati, come prevista dalla citata circolare n. 81, con una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, specialmente in presenza di contratti verbali (che sono quelli più frequenti), fermi restando, ovviamente, i controlli da parte dell'amministrazione competente.

(4-07575)

POLLICE. - *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* - Premesso:

che il periodico mensile «Spazi nuovi», regolarmente registrato presso la cancelleria del tribunale di Napoli, si avvale della spedizione in abbonamento postale conto n. 1434 della direzione postale di Napoli;

che in data 4 gennaio 1992 il direttore dell'ufficio postale di Meta (Napoli) rifiutava di accettare in spedizione il n. 12 - dicembre 1991 del detto periodico mensile;

che la motivazione addotta appare priva di ogni fondamento dal momento che lo stesso periodico è stato regolarmente spedito a partire dal luglio 1987;

che a nulla sono valse le proteste del direttore del periodico che nella penisola sorrentina si è distinto per la sua autonomia e la sua indipendenza;

che la vicenda è stata riportata con risalto dal quotidiano locale «Il Golfo» n. 3 del 5 gennaio 1992 che così afferma: «Sembra che alla base del "provvedimento" del direttore dell'ufficio postale di Meta ci siano, a detta di voci di corridoio, i ripetuti attacchi che il periodico peninsulare ha portato all'onorevole Raffaele Russo, attuale Sottosegretario per le poste e le telecomunicazioni»;

che, invero, il mensile «Spazi nuovi» riportava in prima pagina un articolo dal titolo «Il loro asilo» in cui attaccava l'operato del signor Giuseppe Frasso - funzionario postale di Napoli - quale presidente scaduto dell'Ente asilo infantile di Meta di Sorrento,

l'interrogante chiede di sapere:

quali urgenti provvedimenti s'intenda adottare per garantire la spedizione postale del periodico «Spazi nuovi»;

se si intenda aprire un'indagine amministrativa e colpire eventuali abusi di funzionari responsabili;

quali altre iniziative si vogliano assumere per garantire il servizio pubblico e la libertà di informazione.

(4-07576)

POLLICE. - *Al Ministro della difesa.* - Per conoscere, in relazione alla morte del giovane Fabio Santantonio e al ferimento grave di Massimiliano Malizia e Andreas Iacobetta per il ribaltamento di un mezzo M 113 a Capo Teulada, in data 29 settembre 1990, tenuto conto che i casi di ribaltamento degli M 113 sono stati numerosissimi e che si tratta di un mezzo di scarsa stabilità con un baricentro troppo elevato:

1) se anche questo ennesimo caso sia da attribuirsi alle deficienze strutturali del mezzo;

2) se siano state introdotte le modifiche tecniche che sono state suggerite da più parti in occasione di numerosi incidenti;

3) quali accorgimenti di guida e quali limitazioni siano stati imposti anche in relazione al tipo di terreno che tali mezzi possono affrontare.

Per conoscere altresì:

1) se non si ritenga estremamente imprudente affidare la guida degli M 113 a soldati di leva data la pericolosità intrinseca del mezzo e la considerevole esperienza che occorre per guidare tali mezzi, esperienza non acquisibile da un soldato di leva nel breve periodo che si può dedicare al suo addestramento;

2) quali provvedimenti siano stati presi nei riguardi di chi ha affidato il mezzo a un giovane inesperto tenendo anche conto del terreno su cui il mezzo veniva impiegato;

3) quali provvedimenti siano stati adottati per evitare il prosieguo del verificarsi di incidenti mortali per l'impiego degli M 113 nelle condizioni sopra accennate.

(4-07577)

POLLICE. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Premesso:

che l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, ha prorogato di un anno (da biennale a triennale) la validità delle graduatorie del personale da assegnare alle istituzioni scolastiche italiane all'estero ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 604 del 1982, limitatamente alle procedure di selezione già concluse con l'avvenuta compilazione delle graduatorie di merito entro l'anno scolastico 1986-87;

che l'amministrazione degli Affari esteri, in violazione di tale disposto che comportava la scadenza delle predette graduatorie al 31 agosto 1990, ha successivamente destinato all'estero alcune unità di personale comprese in tali graduatorie ormai scadute;

che l'ufficio controllo della Corte dei conti ha erroneamente ammesso al visto i primi di tali decreti probabilmente perchè confusi ed esaminati insieme ai decreti relativi alle destinazioni all'estero per effetto delle nuove graduatorie decorrenti dall'anno scolastico 1990-91;

che il visto della Corte e la conseguente registrazione dei decreti in questione sono ormai irretrattabili, ancorchè erronei, essendo solo possibile l'esercizio del potere di autotutela da parte dell'amministrazione;

che la situazione segnalata risulta inequivocabilmente dalla deliberazione n. 106 del 20 giugno 1989 (pagine 8 e 9) emessa dalla sezione di controllo della Corte dei conti, nella parte in cui ha disatteso l'originario assunto dell'amministrazione secondo cui le assegnazioni in questione sarebbero consentite dall'articolo 5, comma 5, della legge di conversione 4 luglio 1988, n. 246, ed avendo condiviso sul punto la tesi dell'ufficio di controllo, rilevando a tal riguardo che il disposto che accorda la validità delle graduatorie sino al completo esaurimento non può che riferirsi alle sole procedure concorsuali in corso alla data di entrata in vigore della legge, con esclusione, quindi, delle graduatorie già compilate ed approvate,

l'interrogante chiede di sapere:

1) quante e quali unità di personale siano state destinate all'estero dopo il 31 agosto 1990 pur appartenendo a graduatorie compilate entro l'anno scolastico 1986-87;

2) se l'amministrazione intenda esercitare il potere di autotutela per revocare i decreti di destinazione all'estero che risultino illegittimi alla luce del criterio interpretativo emerso dalla deliberazione della Corte dei conti facendo cessare l'eventuale contenzioso in materia.

(4-07578)

CASCIA. – *Ai Ministri delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente.* – Premesso:

che nel corso del 1990 e del 1991 si sono succeduti e sovrapposti 14 provvedimenti, sia riguardanti il costo della materia prima che l'imposizione fiscale, che hanno comportato un aumento superiore al 52 per cento per gli utenti che utilizzano il gas metano come combustibile per usi domestici;

che sui consumatori di gas metano grava una doppia imposizione, l'IVA sugli importi dovuti per l'imposta erariale di consumo e la tassa regionale;

che il Ministro delle finanze ha emanato la circolare n. 91014 del 5 aprile 1991 sulle tasse regionali in contrasto con il disposto del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398;

che tutto ciò sta scoraggiando l'uso del metano come combustibile a vantaggio di altri combustibili maggiormente inquinanti,

l'interrogante chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non reputino opportuno coordinare una politica meno vessatoria nei confronti degli utenti e meno pregiudizievole per l'ambiente.

(4-07579)

IMPOSIMATO. – *Ai Ministri della sanità, dell'interno e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il dottor Eugenio Parise, funzionario direttivo della USL n. 15 di Caserta, ha svolto per circa 20 anni dapprima compiti di consulenza in materia di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro alle dipendenze dell'Ente nazionale prevenzione infortuni e in seguito alle dipendenze del servizio di medicina legale della stessa USL n. 15;

che l'attività di archiviazione ed aggiornamento dell'elenco delle aziende in rapporto ai rischi per le lavorazioni nocive, di ispezione, di denuncia all'autorità giudiziaria delle violazioni di legge, di informazione e aggiornamento professionale è stata svolta con piena soddisfazione del professor Michele Pilleri, capo del servizio di medicina legale dell'USL n. 15;

che con ordine di servizio del 3 gennaio 1992, protocollo n. 3/S, l'amministratore straordinario della USL n. 15 di Caserta ha trasferito, con effetto immediato e senza alcuna giustificazione, il dottor Parise dal settore igiene del lavoro al servizio personale della stessa USL, e ciò non solo con grave pregiudizio del delicato ed essenziale servizio di igiene del lavoro di una USL, quella di Caserta, già balzata alla ribalta delle cronache nazionali per illeciti comportamenti di alcuni dei suoi esponenti di vertice, uno dei quali tratto in arresto per associazione per delinquere, ma anche con una chiara violazione della legge, la quale richiede (articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761) che sussistano « motivate esigenze di servizio o la domanda dell'interessato » e comunque la presenza di « criteri oggettivi fissati nell'accordo nazionale unico »;

che « i trasferimenti... comandi e missioni sono disposti esclusivamente nell'ambito delle funzioni della posizione funzionale e della disciplina propria degli interessati »;

che tali condizioni sembrano mancare totalmente nei confronti del dottor Eugenio Parise, dal momento che l'amministratore straordinario ha così testualmente motivato il trasferimento: « Si dispone che la S.V. venga assegnata, con effetto immediato, al servizio del personale, ove sarà utilizzata secondo la conseguita posizione giuridica »;

che tale provvedimento, che sembra costituire non solo un atto illegittimo ma un vero e proprio abuso di atti di ufficio, con le tecniche della intimidazione che si riflettono anche nei confronti di altri funzionari o medici esposti allo stesso rischio di essere trasferiti in altro ufficio senza alcuna giustificazione, si pone in netto contrasto con la

obiettiva, autorevole, imparziale valutazione del dottor Michele Pilleri, primario medico legale della USL n. 15;

che, infatti, il dottor Pilleri afferma che la «collaborazione del dottor Parise risulta preziosa... anche per la specifica qualificazione professionale» e che egli, anche in virtù dell'articolo 15 della legge n. 833 del 1978 relativa «all'autonomia tecnico-funzionale dei servizi della USL ed alla partecipazione degli operatori, ritiene di doversi continuare ad avvalere della preziosa opera del dottor Parise, che peraltro non comporta alcun aggravio di spesa»;

che il perfetto, encomiabile, esemplare funzionamento in Caserta di una delicata branca della USL n. 15, quale è il settore di igiene del lavoro della medicina legale, rischia di essere pregiudicato ed ostacolato da un trasferimento che non è in alcun modo giustificato e per questo assolutamente arbitrario;

che tale trasferimento, a parte i risvolti penali e amministrativi, deve essere immediatamente revocato o dallo stesso amministratore straordinario o dagli organi tutori,

l'interrogante chiede di conoscere:

a) quali siano le reali motivazioni del disposto trasferimento del dottor Eugenio Parise;

b) quale sia lo stato del procedimento pendente presso la procura della Repubblica presso la pretura di Santa Maria Capua Vetere;

c) se il prefetto di Caserta, così solerte e scrupoloso, sia stato informato di tali comportamenti del commissario straordinario che sono il segno preoccupante di un'azione non ispirata a criteri di efficienza e di imparzialità nella gestione della USL n. 15.

(4-07580)

BONO PARRINO. – *Al Ministro della pubblica istruzione.* – Premesso che la normativa vigente pare non consenta la nomina di un supplente nei casi in cui un docente sia impegnato come giudice popolare, l'interrogante chiede di conoscere:

quali urgenti misure il Ministro intenda adottare nei casi in cui, creandosi gravissimo disagio e ledendo il diritto allo studio degli studenti, l'assenza pressochè continuativa o comunque assai frequente di un insegnante priva la classe dell'azione didattica continuata e programmata e della puntuale verifica del profitto. Ciò è tanto più grave nei casi in cui i discenti delle ultime classi del liceo hanno consapevolezza delle gravi lacune causate dalla discontinuità della presenza in classe del docente;

se il Ministro sia a conoscenza della gravissima situazione venutasi a creare al liceo scientifico di Alcamo, in provincia di Trapani (classi IV e V, sezione A) e quali misure intenda adottare per permettere agli alunni della classe V, sezione A, di sostenere gli esami di maturità in condizioni di sufficiente preparazione.

(4-07581)

POLLICE. – *Al Ministro della difesa.* – Per conoscere quali siano i motivi che hanno determinato il richiamo alla leva del giovane Marco Tosoni, nato a Roma il 24 ottobre 1970, pur essendo egli unico figlio di

madre vedova, affetta da diabete e da scompenso cardiaco e che per di più si trova in precarie condizioni economiche in quanto la famiglia si avvale per la sussistenza solo della pensione di reversibilità percepita dalla madre.

(4-07582)

POLLICE. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Per conoscere i motivi del ritardo nel riconoscimento della pensione alla signora Virginia Glirico, nata a Massa Lubrense (Napoli) l'8 maggio 1924 e residente a Sorrento in via Calata Puolo 5, ritardo che si protrae da oltre due anni dalla presentazione dell'istanza presso la sede INPS di Castellammare di Stabia.

(4-07583)

SPECCHIA. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che si fa sempre più difficile e complessa la situazione dell'ordine pubblico in Puglia ed in particolare nelle province di Brindisi, Taranto e Lecce, per la accresciuta aggressività e pericolosità della delinquenza organizzata, con clamorose e reiterate manifestazioni di illegalità diffusa e con intimidatori attacchi contro privati cittadini e contro pubbliche istituzioni;

che è iniziato in questi giorni davanti all'autorità giudiziaria di Lecce il processo d'appello contro i componenti della «Sacra corona unita» e gli imputati detenuti sono stati provvisoriamente sistemati negli istituti penitenziari di Brindisi e di Lecce;

che nel carcere di Brindisi la situazione è particolarmente difficile e delicata perchè il numero degli agenti di polizia penitenziaria in esso operante è largamente inferiore all'organico previsto, già di per sè insufficiente, con inconvenienti di ogni tipo e con seri rischi per la sicurezza dello stesso istituto di pena,

l'interrogante chiede di sapere quali interventi il Governo intenda assumere per fronteggiare l'emergenza nella casa circondariale di Brindisi, con particolare riferimento alla penuria del personale di custodia, se non si ritenga di dover assegnare, anche con misure straordinarie, personale di custodia in servizio presso altre case circondariali, utilizzando all'uopo eventualmente le varie domande di trasferimento dagli istituti di pena del Nord Italia, fino ad ora rimaste senza positivo riscontro, e, al limite, se addirittura non si ritenga di dover utilizzare le forze dell'ordine (polizia, carabinieri, Guardia di finanza) per effettuare i servizi di vigilanza esterna del carcere di Brindisi, in tal modo alleviando, sia pur parzialmente, il lavoro delle guardie penitenziarie all'interno della casa circondariale brindisina.

(4-07584)

SPOSETTI, RANALLI, POLLINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che da oltre dieci anni è avviato un grande cantiere a Montalto di Castro (Viterbo) per la costruzione di un impianto per la produzione di energia elettrica;

che per le note vicende legate al *referendum* sul nucleare e alla cosiddetta «riconversione» dell'impianto si sono verificate situazioni anomale nel governo del personale già operante nel cantiere;

che in più occasioni il Governo – attraverso i suoi rappresentanti – ha assunto impegni per garantire alla manodopera, temporaneamente in esubero, una riqualificazione ed un reimpiego nel cantiere e investimenti atti a creare nuove occasioni di lavoro nel territorio finalizzate allo sviluppo dell'Alto Lazio e della provincia di Grosseto;

che in data 22 marzo 1991 presso il Ministero del lavoro è stata sottoscritta una intesa fra le parti per la copertura salariale, fino al 31 dicembre 1993, ai lavoratori meccanici e a quelli edili, con l'obiettivo del totale riassorbimento in cantiere;

che la stessa regione Lazio ha assunto formale impegno per la copertura finanziaria dei corsi di qualificazione professionale della manodopera;

che in più occasioni sono stati sottoscritti accordi con le imprese aggiudicatrici dei lavori nel suddetto cantiere, per la mobilità interna e per il riassorbimento della manodopera temporaneamente sospesa;

che di tutto ciò si sarebbe dovuto discutere – per adottare le relative decisioni – entro il mese di novembre del 1991 presso il Ministero del lavoro, ma l'incontro non ha avuto luogo,

gli interroganti chiedono di conoscere:

1) i motivi del mancato incontro presso il Ministero del lavoro, nonostante gli impegni assunti e sottoscritti;

2) le decisioni amministrative che si intende adottare per rimuovere ostacoli e definire gli atti per la proroga della cassa integrazione;

3) i tempi e le modalità per il completo riassorbimento – dopo i programmati corsi di qualificazione – della manodopera temporaneamente sospesa;

4) gli interventi finanziari che il Governo intende sostenere nel suddetto territorio – secondo quanto sottoscritto il 4 agosto 1988 presso la Presidenza del Consiglio – per consentire la continuità occupazionale al termine dei lavori del cantiere di Montalto di Castro e per lo sviluppo dell'Alto Lazio e della provincia di Grosseto.

(4-07585)

DE GIUSEPPE. – *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che nella relazione del Ministero dell'interno per lo scioglimento del consiglio comunale di Gallipoli (Lecce) (si veda la *Gazzetta Ufficiale*, parte I, del 2 ottobre 1991, n. 231) è esplicitamente e ripetutamente richiamata l'attività della famiglia Capoti che opererebbe, secondo il rapporto della questura di Lecce, per instaurare «ad ogni costo una egemonia di interessi» ed userebbe il proprio potere «a protezione della multiforme e spregiudicata attività imprenditoriale»;

che proprio alla ditta Cosmo di Giorgio Capoti è stato assegnato dalla giunta municipale di sinistra, presieduta dal sindaco Flavio Fasano, l'appalto del servizio di nettezza urbana per la città di Gallipoli;

che la relativa gara per le modalità di effettuazione lascia perplessi in quanto l'avviso è stato affisso all'albo pretorio venerdì 28 giugno 1991 con invito alle ditte a prendere visione del capitolato dalle ore 10 alle 12 dei giorni feriali ed a presentare l'offerta, accompagnata dal deposito cauzionale e da numerosi documenti di difficile reperimento, entro il successivo lunedì 1° luglio 1991 alle ore 12 (com'è noto, gli uffici sono chiusi sabato e domenica);

che ulteriori perplessità nascono dal fatto che:

a) quattro ditte, tutte con sede a Copertino (Lecce), hanno presentato ciascuna un solo foglio con offerta maggiorativa rispetto al canone mensile previsto;

b) le buste raccomandate risultano registrate presso l'ufficio postale centrale di Gallipoli con i numeri consecutivi 7499, 7500, 7501, 7502;

c) la sola ditta Cosmo ha prodotto documentazione regolare e proposto ribasso dello 0,01 per cento,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative siano state assunte, o si intenda assumere, per chiarire tutti gli aspetti della sconcertante vicenda al centro di severi ed allarmanti commenti della cittadinanza oltre che di comizi e di denunce di stampa.

(4-07586)

Interrogazioni, ritiro

Su richiesta del presentatore è stata ritirata la seguente interrogazione:

4-07534, del senatore Pagani Antonino, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della marina mercantile.